



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “*Codice del Commercio*”, comemodificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nonché ai Regolamenti Regionali R.R. 28 febbraio 2017 n. 4 - R.R. 10 settembre 2018 n. 11 - R.R. 28 marzo 2019 n. 11

SINDACO

Avv. ANGELANTONIO ANGARANO

ASSESSORE

Avv. ONOFRIO MUSCO

Assessore con delega a: Sviluppo Economico e Attività Produttive, S.U.A.P., Contratti e Appalti, Contenzioso, Patrimonio e Demanio, Rapporti con Partecipate e Attuazione PNRR

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

Ing. MICHELE CIRROTTOLA

Dirigente Ripartizione Ambiente Sanità - S.U.A.P. - S.U.A. - PNRR, Trasporti e Mobilità Sostenibile – Transizione Digitale

SUPPORTO AL RUP

Ing. COSMO MAURIZIO CICCOLELLA

Funzionario Ufficio PNRR

Approvazione	Delibera Consiglio Comunale	n. 117	30 settembre 2019
Modifica	Delibera Consiglio Comunale	n. 143	15 novembre 2022
Aggiornamento	Delibera Consiglio Comunale	n. 130	18 dicembre 2023

INDICE

Capitolo 1	5
La normativa in materia di commercio	5
1.1 La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale	5
1.2 Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia.....	8
1.2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali	8
Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”	8
Articolo 13 “Sviluppo e promozione del commercio”	9
1.2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa	11
Articolo 16 “Classificazione delle strutture commerciali”	11
Articolo 18 “Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali”	12
Articolo 19 “Dotazione di aree a parcheggio”	12
Articolo 20 “Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale”	13
1.2.3 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica.....	14
Articolo 22 “Esercizio dell’attività”	14
Articolo 23 “Provvedimenti comunali”	14
1.2.4 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche.	14
Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”	14
Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”	15
Articolo 32 “Criteri generali”	15
Articolo 33 “Istituzione di nuovi mercati e fiere”	15
1.2.5 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	16
Articolo 38 “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”	16
Articolo 39 “Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi”	16
Articolo 40 “Attività non soggette ad autorizzazione”	16
1.2.6 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di rete distributiva dei carburanti	17
Articolo 44 “Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni”	17
Articolo 45 “Tipologie e attività commerciali integrative”	17
1.3 Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo	19
Capitolo 2	21
Analisi del territorio comunale di Bisceglie	21
2.1 Le principali caratteristiche del territorio comunale	21
2.1.1 La storia	21
2.1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali.....	25
2.1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Bisceglie	33
2.2 Le caratteristiche demografiche del Comune di Bisceglie	36
2.2.1 L’andamento demografico dell’ultimo decennio.....	36
2.2.2 L’andamento della composizione dei nuclei familiari.....	36
2.2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile.....	37
2.2.4 La popolazione per fasce di età.....	38
2.2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Bisceglie.....	38

Capitolo 3	41
La programmazione della rete distributiva	41
3.1 Introduzione.....	41
3.2 Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina.....	42
3.2.1 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Bisceglie (per tipologia di struttura).....	43
3.2.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Bisceglie (per tipologia merceologica)	43
3.2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Bisceglie.....	44
3.2.3.1 Settore Alimentare e Misto	44
3.2.3.2 Settore Non Alimentare.....	45
3.2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva	47
3.2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nel Comune di Bisceglie	48
3.2.6 Pubblici Esercizi	50
3.2.7 Attività commerciali su aree pubbliche.....	51
3.2.7.1 Mercati giornalieri	51
3.2.7.2 Posteggi isolati giornalieri.....	51
3.2.7.3 Posteggi isolati giornalieri stagionali (1° maggio – 31 ottobre).....	51
3.2.7.4 Mercato settimanale del Martedì.....	51
3.2.7.5 Mercato mensile prima domenica del mese	51
3.2.7.6 Festa Patronale dei Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone.....	52
3.2.7.7 Festa Patronale Madonna Addolorata (14 – 15 settembre).....	52
3.2.7.8 Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)	52
3.2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici.....	53
3.2.9 Distributori di carburante.....	53
3.3 Analisi della rete distributiva locale: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale	54
3.3.1 Indicatori di servizio, di dotazione e di equilibrio della rete distributiva del Comune di Bisceglie.....	54
3.3.2 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.....	56
 Capitolo 4	 58
Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale	58
4.1 La programmazione generale della rete distributiva.....	58
4.1.1 I procedimenti amministrativi in materia di commercio dopo l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno	58
4.1.2 La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.....	58
 Capitolo 5	 64
Il Piano delle Medie Strutture di Vendita	64
5.1 Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Bisceglie	64
5.2 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva.....	65
5.2.1 Indicatori di servizio delle Grandi e Medie Strutture di Vendita nel Comune di Bisceglie... ..	66
5.3. Il Piano delle Medie Strutture di Vendita.....	67
5.3.1 Norme di riferimento per l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di una media struttura	68

5.3.2 Dotazioni di servizio delle Medie Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Bisceglie.....	70
5.3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande	70
5.3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita	75
Capitolo 6.....	78
Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande	78
Capitolo 7.....	98
Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche	98
7.1 Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni.....	98
7.2 La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche.....	99
7.3 Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità	102
7.4 Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bisceglie	107
7.5 Nuova definizione dei Mercati su aree pubbliche	109
7.6 Previsioni di utilizzo della nuova area mercatale di via San Martino.....	111
Capitolo 8.....	128
Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche	128
Capitolo 9.....	155
Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica.....	155
9.1 Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017	155
9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici	158
Capitolo 10.....	160
Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti	160
Capitolo 11.....	172
Forme speciali di vendita al dettaglio.....	172
11.1 Gli spacci interni.....	172
11.2 Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici	172
11.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.....	172
11.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.....	173
Capitolo 12.....	174
Sanzioni e norme finali.....	174
12.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori.....	174
12.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni	175
12.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia	175

Capitolo 1

La normativa in materia di commercio

1.1 La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale

In linea generale ogni intervento in materia di regolamentazione dell'attività economica da parte dei soggetti istituzionali competenti dovrebbe essere conforme al principio di tutela della concorrenza, considerata dalla Corte Costituzionale *"una delle leve della politica economica del Paese"* e non costituire ostacolo all'eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

In questa direzione si pongono anche la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006, nonché il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regione Puglia n. 3 del 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno dei servizi che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico-commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"[...] essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie [...]"*.

Gli strumenti di programmazione commerciale hanno avuto in Italia una decisa evoluzione a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/1998, la cui comparazione con la precedente normativa (L. 426/1971), definisce una svolta nei principi alla base della pianificazione degli insediamenti commerciali.

Nel capo II della 426/1971 oltre al principio guida:

- *"... La migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ..."* (art.11 - principio che si ritrova anche nel Decreto Bersani);

si ritrova anche l'altro principio guida:

- *".... il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante ..."* (art.11).

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/1998 appare di significativa portata, giacché sancisce l'abbandono di una concezione programmatica che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali tutta incentrata sul raffronto tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione svolta tutta in termini quantitativi.

Con il D.Lgs. 114/1998 viene posto al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- *“il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese”* (art.1 comma 3 lett. d);
- *“la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari”* (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/1998 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore; la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
2. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
3. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
4. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, ***all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione*** tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di *“requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori”* (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel *“divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ...”* (a questo proposito si veda l’art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne *“i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale”*, tra cui fa rientrare esplicitamente la tutela dell’ambiente urbano. Circa poi il concetto di *“verifica di natura economica”* la qualifica *“una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un’autorizzazione”*.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell’interesse generale che, ai sensi dell’art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell’assetto territoriale e dell’ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all’insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell’art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda”. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”*.

La disposizione prevista nella L. 248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

1.2 Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia

Il quadro normativo della programmazione commerciale da parte delle Amministrazioni Comunali è stato definito con **Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”** (da ora in avanti indicata sinteticamente come “Codice del Commercio”).

La **Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12**, ha aggiornato normativamente il Codice del Commercio alle seguenti norme:

- a) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- b) Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- c) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- d) Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Con l’aggiornamento normativo del Codice del Commercio, l’Amministrazione regionale ha fornito precise indicazioni per l’elaborazione degli strumenti comunali di programmazione delle attività commerciali.

Gli articoli fondamentali della nuova disciplina regionale del commercio, che regolamentano gli aspetti cruciali della programmazione e della disciplina comunale delle attività commerciali sono i seguenti:

1.2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III Programmazione della rete distributiva

Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”

1. *I Comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento Strategico del Commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
 - a) *un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
 - 1) *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
 - 2) *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*
 - b) *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del Comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*
 - c) *l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all’articolo 13;*
 - d) *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.*
3. *Il Documento Strategico del Commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base delle finalità di cui*

all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il Comune definisce:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;*
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;*
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;*
- d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:*
 - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;*
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;*
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;*
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;*
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;*
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;*
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;*
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;*
- e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:*
 - 1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;*
 - 2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;*
 - 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;*
 - 4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;*
 - 5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;*
 - 6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;*
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).*

Capo IV Strumenti di promozione del commercio

Articolo 13 "Sviluppo e promozione del commercio"

- 1. All'interno del Documento Strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.*
- 2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal Comune.*
- 3. In relazione alle problematiche rilevate il Comune può:*

- a) *promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio;*
 - b) *attivare progetti di valorizzazione commerciale;*
 - c) *individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità;*
4. *I Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, Associazioni di operatori, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività para-commerciali ed extra-commerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.*
 5. *I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.*
 6. *Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.*
 7. *Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:*
 - a) *interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
 - b) *disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
 - c) *misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
 - d) *la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*
 - e) *l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*
 - f) *il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*
 - g) *l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*
 - h) *l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.*
 8. *Il Comune, sulla base del progetto, può inoltre:*
 - a) *incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;*
 - b) *vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.*
 9. *Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i Comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.*
 10. *I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dall'articolo 16, di:*
 - a) *attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;*
 - b) *servizi per la promozione del territorio;*
 - c) *attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e tele-comunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.*
 11. *I Comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.*
 12. *Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.*
 13. *La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.*

1.2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA

Articolo 16 “Classificazione delle strutture commerciali”

1. *Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo.*
2. *La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare.*
3. *Ai fini della definizione dell’impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:*
 - a) **beni per la persona:** *comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;*
 - b) **altri beni a basso impatto urbanistico:** *comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;*
 - c) **altri beni:** *comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).*
4. *Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all’articolo 4. La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.*
5. *Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
 - a) **esercizi di vicinato** *con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;*
 - b) **medie strutture di vendita** *con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:*
 - 1) **M1 Medie Strutture** *di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;*
 - 2) **M2 Medie strutture** *intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;*
 - 3) **M3 Medie strutture** *attraenti con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;*
 - c) **Grandi strutture di vendita** *con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:*
 - 1) **G1 Grandi strutture inferiori** *con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;*
 - 2) **G2 Grandi strutture superiori** *con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.*
6. *Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
 - a) **struttura isolata:** *esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;*
 - b) **centro commerciale:** *costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita;*
 - c) **area commerciale integrata:** *uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L’area commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata anche da viabilità pubblica con l’esclusione delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a*

protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

- 1) autostrade;
 - 2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
 - d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.
7. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così classificate:
- a) piccole: ubicate in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
 - b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
 - c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.
8. Le aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.
9. Le aree commerciali di cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
10. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.
11. Gli insediamenti di cui ai commi 8 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal comune con le procedure di cui all'articolo 17, comma 7.

Articolo 18 "Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali"

1. I Comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.
2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

Articolo 19 "Dotazione di aree a parcheggio"

1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.
2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.
4. Al fine di promuovere l'insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all'articolo 3, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.
5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

A commento dell'articolo 19 relativo alla dotazione di aree di parcheggio, vi è da sottolineare la possibilità di deroga alle disposizioni sopra riportate, così come previsto dall'art.3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, che testualmente recita:

1. *Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanisti di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:*
 - a) *interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali;*
 - b) *Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica o ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:*
 - *fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;*
 - *fino al 100% per le strutture non alimentari.*
 - c) *Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.*
 - d) *Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.*
 - e) *Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone B): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.*
2. *La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.*
3. *Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.*

Si riporta la tabella degli standard a parcheggio, relativi alle medie strutture, previsti dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, pubblicato sul BURP n. 119 del 14.09.2018:

Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:

	Mq. 251-600	Mq. 601-1500	Mq. 1501-2500
Alimentare e misto	0,7 mq.	1,0 mq.	1,5 mq.
Beni persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1,0 mq.
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

Articolo 20 "Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale"

1. *Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.*
2. *Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.*
3. *L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.*

1.2.3 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica

TITOLO III VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 22 “Esercizio dell’attività”

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all’articolo 12.

Articolo 23 “Provvedimenti comunali”

1. Il Comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:

- a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;
- b) servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i Comuni stessi, nell’ambito dell’accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

1.2.4 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche

TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I Norme generali

Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”

1. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:

- a) **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) **commercio su aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
- d) **concessione di posteggio**: l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera;
- e) **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
- f) **mercato straordinario**: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- g) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) **fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
- i) **presenza in un mercato**: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
- j) **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.

j bis) **spunta**: l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
- b) in forma itinerante: tipo B.

3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa titolare.

Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”

1. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
2. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.
3. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L.R. 24/2013.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Capo II Programmazione del commercio su aree pubbliche

Articolo 32 “Criteri generali”

1. Attraverso il documento di cui all'articolo 12, il Comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:
 - a) il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;
 - b) l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.
2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:
 - a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
 - b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.

Articolo 33 “Istituzione di nuovi mercati e fiere”

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
 - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
 - g) degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.
2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati.
5. La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.

1.2.5 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 38 “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

1. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
2. *Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.*

Articolo 39 “Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi”

1. *I Comuni, nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 12, individuano le aree in cui l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di un’attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
2. *È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
3. *In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all’attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l’adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E’ fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, al momento del rilascio dell’autorizzazione.*
4. *Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:*
 - a) *di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;*
 - b) *il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;*
 - c) *l’ubicazione e la superficie di somministrazione dell’esercizio;*
 - d) *l’impegno al rispetto del CCNL;*
 - e) *la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Articolo 40 “Attività non soggette ad autorizzazione”

1. *Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:*
 - a) *negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
 - b) *negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
 - c) *negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto-stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;*
 - d) *negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;*

- e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
 - f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
 - h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
 - i) al domicilio del consumatore.
2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

1.2.6 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di rete distributiva dei carburanti

TITOLO VI RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 44 "Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni"

- 1) I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.
- 2) Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente. L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.
- 3) I comuni, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Articolo 45 "Tipologie e attività commerciali integrative"

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.
2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.
3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).
4. I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienicosanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

Sulla base della normativa regionale sopra dettagliatamente descritta per le parti che afferiscono alla definizione del quadro programmatico del Documento Strategico del Commercio del Comune di Bisceglie, possono essere individuate le Linee-Guida del processo di modernizzazione del sistema distributivo locale che dovrà essere finalizzato a:

- a) garantire il rispetto delle esigenze dei consumatori;
- b) assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive in termini dimensionali;
- c) mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
- d) promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse porzioni del territorio comunale;
- e) svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie strutture già esistenti, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo svolto ai fini di uno sviluppo occupazionale di manodopera locale.

La programmazione della rete distributiva del Comune di Bisceglie, oltre al rispetto delle previsioni legislative e regolamentari, vuole costituire l'approccio ad una nuova strategia di governo del settore che, innestandosi nel solco della crescente consapevolezza che promuovere il commercio – e più in generale il contenuto di servizio – può attivare risorse pubbliche e private in grado di sostenere la rivitalizzazione della rete esistente e la valorizzazione degli ambiti urbani.

1.3 Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo

La pianificazione commerciale persegue l'obiettivo di favorire la razionalizzazione della rete commerciale, definendo l'equilibrio distributivo tra le esigenze della domanda e dell'offerta.

Da un lato è necessario soddisfare le tre fondamentali esigenze dei consumatori che corrispondono a:

- a) assicurare la presenza sul mercato di tutti i beni per i quali si ha volontà di consumo;
- b) garantire l'accessibilità del territorio, cioè disporre di una ottimale dislocazione degli esercizi di vendita, assicurando in tal modo un'adeguata dotazione di servizio al consumatore;
- c) definire la flessibilità dell'offerta di beni, ipotizzando immediate trasformazioni dell'offerta quando queste si rendano necessarie o comunque richieste dal consumatore.

La struttura destinata a soddisfare la domanda, ossia la rete del commercio al dettaglio, deve di converso contemperare le esigenze sopra elencate con le proprie, che possono essere così riepilogate:

- economicità dell'impresa, cioè che i ricavi siano superiori ai costi;
- individuazione di un bacino di utenza che configuri un determinato assetto della domanda;
- massima resa del capitale di rischio, come possibilità di ammortamento dell'investimento in un maggiore periodo di tempo.

Un corretto rapporto tra domanda ed offerta implica il conseguimento di un equilibrio tra tutte le diverse, e a volte contrapposte, esigenze. Al contrario, la mancanza di tale equilibrio può indurre disordine nel sistema, producendo diseconomie.

In ogni caso, una rete distributiva di beni di consumo si presenta come un sistema ad alta complessità, con un elevato numero di variabili, in cui è possibile indurre disordine anche con interventi di rilevanza minima.

Per queste ragioni, gli obiettivi che si devono conseguire nella pianificazione della rete distributiva possono essere sintetizzati in:

1. miglioramento della produttività e della funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio può essere identificato dall'indicatore "**Indice di Servizio al consumatore (IS)**", espresso dal rapporto Mq./1000 abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in

- esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).
2. miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore "**Indice Distribuzione (ID)**", espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PDV/1000 abitanti).
 3. conseguire una razionalizzazione ed un progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Tale risultato può essere espresso dall'indicatore "**Indice di Equilibrio commerciale (IE)**" che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
 4. equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato può essere espresso dagli indicatori di "Indice Copertura Territoriale (ICT)", fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame (MQV/KMQ) e dall'indicatore "Indice Densità Territoriale (IDT)", esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione (N.PDV/MQV).

Per impostare una corretta pianificazione, fondata sui criteri sopra descritti, occorre quindi definire un approfondito studio della realtà esistente, centrando l'indagine sui principali fattori di influenza sulla struttura commerciale:

- a) il territorio, ossia urbanistica e viabilità, flussi di traffico, bacini di utenza, sacche di evasione e possibili gravitazioni;
- b) la popolazione, ossia la componente residente e fluttuante, i trend demografici rilevati nel tempo, le classi di età dei componenti l'universo della domanda;
- c) la consistenza della rete esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita;

Sulla base di tali dati si può procedere alla fase di programmazione, determinando tutti i parametri richiesti dal dettato legislativo.

Nella valutazione economica quantitativa e qualitativa dell'attuale rete distributiva presente nel Comune di Bisceglie viene adottato un modello di analisi della rete commerciale nelle sue complesse relazioni economico-spaziali, che permette di configurare una mappatura del territorio in relazione all'evoluzione del quadro conoscitivo, dell'andamento demografico, delle economie e delle variabili esterne utili ad integrare il quadro conoscitivo delle potenzialità del mercato locale. Questa valutazione viene peraltro perseguita riordinando gli attuali insediamenti commerciali secondo la nuova classificazione tipologia prevista dalla legislazione regionale, distinguendo gli esercizi del settore alimentare e misto da quelli del settore non alimentare.

Capitolo 2

Analisi del territorio comunale di Bisceglie

2.1 Le principali caratteristiche del territorio comunale

Bisceglie è un comune della Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), popolato da 55.385 abitanti distribuiti su una superficie di 62,25 kmq., con una densità di 799,84 abitanti per kmq.

La città si affaccia sul mare Adriatico per uno sviluppo del litorale di circa 7,5 km, fra i comuni di Trani (a nord) e Molfetta (a sud).

Il territorio comunale, prevalentemente pianeggiante, scivola verso il mare solcato da diverse lame, nelle quali il microclima è particolarmente favorevole alla proliferazione di flora e fauna. Il territorio comunale si spinge per alcuni chilometri verso i centri di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, incontrando così i primi pendii delle Murge.

L'altimetria è compresa fra 0 e 160 metri di altitudine sul livello del mare. La città si estende prevalentemente in una fascia compresa fra il tratto costiero e la linea ferroviaria Bologna - Lecce, con alcune propaggini che vanno oltre la strada ferrata (quartiere di Sant'Andrea, zona artigianale, zona industriale). Il nucleo più antico della città, un tempo limitato da due lame che convergevano verso il bacino portuale, sorge su una porzione di territorio predominante rispetto alle aree successivamente urbanizzate.

2.1.1 La storia

Il territorio di Bisceglie fu abitato sin da epoche remote.

Nel paleolitico le grotte presenti nel territorio furono abitate da una popolazione di stirpe mediterranea. Ne dimostrano la presenza e l'attività umana le numerose pietre scheggiate (armi e utensili), i resti di animali di specie estinte (leone cavernicolo, orso delle caverne, buoi e cavalli primigeni), i resti di animali di specie remote (rinoceronte, iena, cervo) ed il femore umano curvo attribuibile all'uomo di Neanderthal rinvenuto nella grotta di Santa Croce e attualmente conservato nel museo archeologico nazionale di Taranto.

Nella Grotta dello Zembro, invece, furono ritrovati alcuni resti di ceramica del periodo neolitico.

Nell'età del bronzo vennero costruiti nell'agro di Bisceglie, dalle primitive genti che qui vi abitavano, imponenti sepolcri-altari denominati dolmen. I più interessanti per qualità sono il dolmen della Chianca (dal termine dialettale chienghe, lastrone di pietra), il dolmen di Albarosa e il dolmen di Frisari.

Quando la parte centrale della Puglia venne occupata dai Peucezi, secondo ipotesi non sostenute da sufficienti prove archeologiche, l'area del pulo di Molfetta e la contrada di Navarino, nel territorio di Bisceglie, furono sede di coloni greci che avrebbero lasciato le loro terre natie di Pylos e Nabàrinon in Grecia, da cui sarebbero derivati i toponimi.

Alla caduta dell'Impero romano d'Occidente l'agro biscegliese era caratterizzato dalla presenza di piccoli grumi di case circondate da alti muri, spesso contigui a tempietti religiosi. Di questi caseggiati, detti casali, vengono annoverati per importanza storica il casale di Giano risalente all'età romana, il casale di Cirignano, il casale di Pacciano, il casale di Sagina, ed il casale di Zappino.

Dai primi anni del VII secolo e fino all'800 il territorio biscegliese rimase sotto il Gastaldato Longobardo di Canosa.

Verso il 700 il casale di Giano, antico luogo di culto pagano, divenne sede di un ricco monastero; mentre nel 789 alcune case del casale di Pacciano furono cedute al celebre monastero di Santa Sofia.

In questo contesto vi era un luogo, lungo la costa, aspro e denso di vegetazione, che costituiva un buon riparo per le imbarcazioni, e che fu denominato dagli abitanti Vescègghie, dal nome delle querce selvatiche diffuse tutt'intorno. Questo luogo fu il naturale sbocco al mare di quei contadini che lentamente si avviarono ad una modesta attività marinairesca. Sorse così un piccolo borgo marinaro denominato Vescègghie, coevo alla costituzione di altri borghi di origine longobarda come Giovinazzo sulla costa Adriatica e Terlizzi, nell'entroterra.

Dall'800 il territorio venne assoggettato al Gastaldato longobardo di Trani, in quel periodo fiorente città adriatica. Successivamente, per circa un trentennio, la terra di Bari fu tenuta dai Saraceni, per poi passare ai Longobardi ed ai Bizantini.

Verso l'anno 1000 sbarcarono sulla costa adriatica i Normanni. Nel 1042 Roberto il Guiscardo assegnò Trani ed il suo circondario al suo vassallo Pietro di Trani, che divenne conte di Trani e ne rimase possessore fino al 1060. Egli, sotto le richieste di protezione delle genti dei casali, avviò i lavori di costruzione a difesa di alcune case che si erano addensate in prossimità del mare. Nel 1060 il nucleo più antico della città, cinto da mura, venne dotato di una imponente torre di guardia detta torre maestra.

In quest'epoca venne introdotto il culto dei Santi Mauro, Sergio e Pantaleone che divennero i nuovi protettori di Bisceglie. Nel 1063 venne istituita da Papa Alessandro II la cattedra vescovile di Bisceglie. In quel periodo furono avviati i lavori per la costruzione della cattedrale.

Nel 1071 Roberto il Guiscardo riassegnò Bisceglie a Pietro II conte di Trani.

Nel 1167 il vescovo Amando ordinò la traslazione delle sacre reliquie, custodite fino ad allora in un sepolcro nel casale di Sagina, nelle mura cittadine dove erano stati ultimati i lavori della costruenda cattedrale. Tra le attività del nascente insediamento urbano fu importante quella marinairesca in proficui commerci con la costa dalmata e albanese, e con le isole dell'Egeo e con l'isola di Cipro.

Successivamente, l'imperatore Federico II di Svevia ordinò la costruzione di un castello contiguo alla torre maestra. Inoltre, gli svevi munirono l'intero territorio di torri di guardia. Alcuni esemplari sopravvissuti sono rintracciabili nella torre Gavetino, nella torre di Sant'Antonio e nella torre di Zappino. Sotto gli Angioini Bisceglie entrò nel feudo dei conti di Montfort. Nel 1324 passò ad Amelio del Balzo e successivamente, nel 1326, a Roberto d'Angiò figlio del re Carlo II di Napoli e di Filippo suo fratello. Nonostante il periodo di vivacità commerciale con i porti dell'Adriatico e non solo, la nascente città si trovò al centro di intricate e sanguinose lotte che dilaniarono la Puglia sotto Giovanna I.

Nel 1360 Giacomo del Balzo divenne conte di Bisceglie. Nel periodo compreso fra il 1381 e il 1405 fu conte di Bisceglie Raimondo Orsini Del Balzo.

Nel settembre del 1384 il pretendente al trono Luigi I d'Angiò, fratello del re di Francia, e Carlo di Durazzo si scontrarono con una lunga guerriglia e nella notte del 13 settembre i durazzesi varcarono le mura e saccheggiarono Bisceglie. In questa circostanza Luigi I d'Angiò venne ferito e morì dopo qualche giorno, il 20 settembre.

Dal 1405 al 1414 tenne la contea il re Ladislao I di Napoli, che venne affidata per meriti militari a Lorenzo Cotignola. In questo periodo la regina Giovanna II di Napoli concesse a Bisceglie alcuni privilegi, tra i quali la facoltà di armare galee nel proprio arsenale.

Nell'anno 1442 la crisi politica interna al regno di Napoli consentì ad Alfonso V d'Aragona di conquistare il potere, dopo aver cacciato gli angioini dal regno.

Passata agli aragonesi, Bisceglie divenne feudo di Giovanni Antonio del Balzo, che non mancò ad una rapida congiura contro il re facendo leva su Giovanni d'Angiò, duca di Calabria. Questi rinunciò alla scalata e firmò la pace con Ferdinando I di Napoli il 13 ottobre 1462. Con la "pace di Bisceglie" furono confermati con gli stessi titoli i privilegi a tutte le città ed i castelli che Giovanni Antonio del Balzo possedeva prima della guerra, purché egli restasse fedele al sovrano.

Dopo il 1485 il feudo biscegliese passò, sotto il titolo di marchesato, a Federico d'Aragona, futuro re di Napoli.

In questo periodo, dopo il saccheggio di Otranto e le numerose minacce dei turchi, si rese necessario abbattere la vecchia cinta muraria normanna e sostituirla con una più moderna. Alla fine del secolo la città si presentava adeguatamente fortificata e idonea a sostenere la guerra moderna con le armi da fuoco.

Il 20 maggio del 1498 in Vaticano venne data lettura delle tavole nuziali per il matrimonio fra Lucrezia Borgia, figlia del Papa Alessandro VI, e Alfonso d'Aragona, nipote di Federico re di Napoli. Alfonso d'Aragona portò in dote Bisceglie che, unita a Corato, costituì il ducato di Bisceglie e Corato. Un mese dopo ebbe luogo il matrimonio a Roma che ebbe vita breve e funesta. Dal matrimonio nacque Rodrigo d'Aragona che, dopo l'assassinio di suo padre, fu insignito dell'appellativo di duca di Bisceglie e Sermoneta e signore di Corato.

Dopo la prematura morte di Rodrigo, nel 1513 Bisceglie, versando al re di Napoli 13000 ducati, si riscattò. Il re concesse la facoltà di armare galee e di difendersi con proprie milizie, già antico privilegio della cittadina. Ottenuti tali privilegi il borgo ed il suo territorio prosperarono per molti anni finché il principe Filiberto di Chalons, viceré di Napoli, non affidò il feudo al nobile spagnolo Luigi Ram.

Nel 1532 i deputati locali ottennero da Carlo V d'Asburgo il riconoscimento di Bisceglie a città demaniale. A seguito delle continue controversie tra il Comune e il Vescovo, nel 1569 vennero consegnati al Comune i "capitoli municipali" (ordinamenti amministrativi) che dureranno ininterrottamente fino all'ottobre del 1806. Le attività economiche erano vivaci, i commerci si svolgevano via mare e via terra con i paesi interni della Puglia, della Basilicata e con il beneventano. Si importava ferro, legno, lana e cuoio. Si esportava frutta, ortaggi, mandorle e soprattutto olio d'oliva. Due erano le fiere che si svolgevano durante l'anno: una a gennaio in occasione di Sant'Antonio abate, primo protettore di Bisceglie, l'altra a luglio alla festa dei tre Santi protettori Mauro, Sergio e Pantaleone. Verso la fine del Seicento la vita cittadina fu influenzata dalla presenza del vescovo Pompeo Sarnelli che occupò la cattedra biscegliese dal 1692 al 1724.

La guerra di successione spagnola portò gli austriaci nel regno di Napoli, dal 1714 al 1738.

Successivamente, con il governo dei Borboni di Spagna, che durò ininterrottamente dal 1738 al 1860 (eccetto il brevissimo periodo napoleonico), la città che contava quasi 6000 abitanti, venne assoggettata ad una pressione fiscale gravosa ed insostenibile. Positivo si rivelò l'intervento dei Borboni rispetto alla risistemazione del porto, ai traffici marittimi ed all'igiene nella città, flagellata in questo periodo dalla peste. L'economia cittadina si basava su agricoltura, pesca e commercio dei prodotti del suolo.

Quando nel 1799 le truppe napoleoniche invasero il Regno di Napoli, Bisceglie aprì le porte ai francesi inneggiando alla libertà. Dopo l'occupazione di Bisceglie da parte dei francesi, in città si sparse la voce di un imminente sbarco di navi russe e turche per contrastare l'avanzata dei soldati napoleonici; tuttavia la minaccia risultò infondata anche se in città si ammassarono truppe francesi e italiane. Dopo alcuni giorni, 1400 russi sbarcarono nel porto di Bisceglie e la occuparono riconsegnandola ai Borboni.

Durante il Risorgimento Bisceglie fu un vivace centro di cospirazione, contando tra i nobili e il popolo circa 500 affiliati alla Carboneria. Durante i moti del 1820-1821 ebbe luogo nel palazzo Tupputi un'importante "dieta delle Puglie", in cui fu proclamata la Costituzione e ne vennero fissati gli Statuti in dieci articoli (5 luglio 1820).

Nobile figura di questi anni fu Ottavio Tupputi, il maggiore patriota biscegliese. Egli per ben due volte venne condannato a morte; partecipò anche come generale alla disastrosa campagna napoleonica di Russia. In suo onore fu eretto nel 1911 un busto bronzeo in Piazza Margherita.

Intanto, cominciavano a circolare in alcuni ambienti le idee mazziniane ed il pensiero socialista, in cui si collegavano gli ideali di indipendenza nazionale, e le aspirazioni di riscatto sociale e politico delle masse contadine.

In questo quadro politico si distinse il patriota biscegliese Francesco Favuzzi, che nel 1857 aderì all'iniziativa meridionale organizzata da Carlo Pisacane, e con altri patrioti raggiunse via mare Sapri, nel golfo di Salerno, per provocare una rivoluzione popolare.

Qualche anno dopo, nel 1860, il biscegliese Francesco Calò partecipò alla spedizione dei Mille arruolandosi con il grado di maggiore nell'esercito garibaldino.

Nel 1860 Bisceglie, insieme ad altre città vicine, istituì una "Giunta di Insurrezione" al fine di sostenere i Garibaldini e il 21 ottobre 1860 si tenne un referendum nel locale monastero di Santa Croce: la maggioranza dei votanti si esprime a favore dell'annessione. Il primo deputato al Parlamento Italiano eletto nel collegio di Molfetta fu Ottavio Tupputi.

Il periodo pre-unitario si rivelò interessante sul piano dell'economia derivante dai traffici marittimi. I mercanti biscegliesi avevano stabilito solide relazioni commerciali con i porti della Dalmazia, dell'Egeo e del mar Nero. Sin dal 1860 si stabilì a Kerč', in Crimea, una piccola comunità di biscegliesi che vivevano di commerci transfrontalieri.

Nel 1864 l'apertura del tronco ferroviario Foggia-Barletta-Bari diede grande impulso all'economia locale e il 9 novembre del 1872 fu inaugurato il Teatro Garibaldi dopo dieci anni di lavori, e ben presto il teatro divenne il centro della vita mondana biscegliese.

La tradizione liberale risorgimentale si tradusse a Bisceglie in una vivace vita politica, dalla quale emerse il sindaco Giulio Frisari, capo della sinistra democratica parlamentare pugliese e della "Società Operaia di Mutuo Soccorso"; non mancarono in questo periodo vivaci scontri verbali e violenti scontri fisici.

Allo scoppio della prima guerra mondiale numerosi giovani biscegliesi partirono per il fronte e a fine guerra furono 430 i caduti (con numerosi feriti e mutilati). Il 2 agosto 1916 Bisceglie conobbe da vicino la guerra, infatti alcune cannonate navali austriache causarono diversi danni materiali ma nessuna vittima; tuttavia ancora oggi è possibile riconoscere sulla facciata di palazzo Albrizio (accanto a palazzo Ammazalorsa, di fronte al porto) un segno di una cannonata austriaca risalente proprio a quell'evento. Durante la guerra si distinse il generale d'artiglieria, originario di Bisceglie, Beniamino Simone.

Il 5 ottobre 1924 fu inaugurato in piazza Vittorio Emanuele II un obelisco per commemorare i caduti biscegliesi nel primo conflitto mondiale.

Nel 1920, a seguito delle adesioni alla politica fascista, fu aperta una sezione del fascio nel palazzo Logoluso.

Nell'inverno 1940-1941, durante il conflitto italo-greco, Benito Mussolini fissò la sua residenza a Bisceglie nella Villa Angelica mentre il quartier generale alloggiò nella Villa Ciardi.

Nel 1943 i tedeschi precipitosamente si ritirarono da tutto il sud Italia e poco dopo Bisceglie fu occupata dagli anglo-americani. Il travagliato passaggio dal fascismo alla repubblica trovò in Vincenzo Calace uno dei maggiori politici antifascisti e sostenitori della democrazia. Al termine della seconda guerra mondiale si contarono circa 300 caduti biscegliesi, molti invalidi e anche alcuni dispersi.

Le prime elezioni comunali del secondo dopoguerra, che registrarono il maggiore suffragio, alla Democrazia Cristiana, segnarono il successo personale del sindaco Umberto Paternostro, che guidò la città nella ripresa dalla paralisi prodotta dalla guerra. Questo periodo fu caratterizzato da una considerevole e significativa attività nel settore delle opere pubbliche.

Tra gli anni cinquanta e sessanta Bisceglie conobbe una fervida attività economica, alimentata dall'agricoltura, dalla pesca, e da un fiorente commercio di prodotti ortofrutticoli in Italia e all'estero. La vita cittadina fu anche caratterizzata da una vivace attività culturale.

Attualmente l'economia biscegliese si fonda soprattutto sulla piccola industria manifatturiera (in particolar modo nel settore tessile delle confezioni, dei frantoi oleari e dell'industria per la lavorazione della pietra), sul commercio e sull'agricoltura. Significative risultano le produzioni agricole delle olive per la produzione di olio di oliva, dell'uva da tavola, e della tipica ciliegia biscegliese.

2.1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali

Architetture religiose

Concattedrale di San Pietro Apostolo

Edificata fra il 1073 e il 1295, la Concattedrale di San Pietro Apostolo è una costruzione romanico pugliese. L'edificio, orientato secondo l'asse est-ovest, si sviluppa su una pianta longitudinale a tre navate, tre absidi non denunciate all'esterno della parete muraria e un transetto su cripta. L'alzato, invece, si sviluppa su pilastri e matronei con la copertura della nave centrale a tetto.

Sulla facciata, rimaneggiata con l'apertura di tre finestre in stile barocco, è addossato un pregevole protiro disposto sopra l'ingresso principale. Nel corso dei secoli alcuni corpi di fabbrica, destinati a cappelle, vennero addossati alla navata esterna meridionale.

All'interno, ristrutturato nel Settecento, spiccano gli stalli intagliati del coro in legno di noce proveniente dal Santuario di Santa Maria dei Miracoli (Andria).

Nella cripta sono conservate le sacre reliquie dei tre Santi protettori Mauro, Sergio e Pantaleone. Le reliquie furono rinvenute a Bisceglie nel 1167; secondo la tradizione, Sergio e Pantaleone erano due cavalieri che, giunti in Puglia per arrestare il vescovo Mauro, furono invece da questi convertiti al cristianesimo e successivamente martirizzati dal proconsole romano di Venosa. Ai tre Santi la città di Bisceglie si affidò in occasione della peste del 1736, del colera del 1836 e in altri momenti di pericolo.

I recenti restauri, hanno restituito un enorme affresco, raffigurante San Cristoforo dipinto intorno all'Ottocento dal pittore Vito Calò, sulla parte esterna della omonima cappella.

Chiesa di Sant'Adoeno

Edificata nel 1074 all'interno delle mura, dopo la Cattedrale, è la chiesa più antica di Bisceglie. È una delle chiese italiane di più diretta filiazione francese. Le origini, ravvisabili nella denominazione Sant'Adoeno o Sant'Audoeno (Saint Ouen) vescovo di Rouen, sono collegate ai soldati conquistatori Normanni. L'abbazia conserva una piccola reliquia del Santo, proveniente dalla Normandia.

La facciata, a cuspide, è in conci di pietra calcarea, caratterizzata da un timpano mozzato che è coronato da un'aquila sovrastante una fiera. Essa, è bucata in mezz'ora da un piccolo rosone a cinque mensole recanti 4 leoni romanici e la statua del Santo.

Su di essa sono evidenti i segni dei Maestri comacini. La pianta della chiesa è a tre navate.

All'interno vi è una fonte battesimale in pietra dell'XI secolo con sei figure scolpite ad altorilievo, recentemente restaurata.

Chiesa di San Matteo

La Chiesa di San Matteo venne edificata nel 1090, durante l'episcopato del vescovo Mancusio.

Nel 1099 fu concessa dal vescovo Stefano alle famiglie dei casali di Sagina e Giano, rifugiatesi nella città di Bisceglie a causa delle incursioni dei Saraceni.

Nel 1608, la chiesa di San Nicolò, chiusa al culto per le precarie condizioni statiche in cui versava, venne unificata alla collegiata di San Matteo.

Distrutta da un incendio nei primi del Seicento, fu ricostruita nel 1628 ed il 25 luglio 1692 venne consacrata da Pompeo Sarnelli, vescovo di Bisceglie.

Nella chiesa sono conservate opere pittoriche di Angelo Bizamano, Corrado Giaquinto, Girolamo Palumbo e altri autori di scuola napoletana.

Chiesa di San Nicolò

La Chiesa di San Nicolò di Porta Ensita fu edificata all'interno delle mura normanne, in strada Ospedale, durante l'episcopato del vescovo Mancusio.

Il tempio, modesto nelle sue dimensioni e sviluppato in un'unica navata, venne concesso dal vescovo Stefano nel 1100 alle genti provenienti dai Casali di San Nicola e Salandro che, assoggettate alle incursioni dei saraceni, trovarono rifugio all'interno della città murata.

Nel 1609, a seguito delle precarie condizioni statiche, la chiesa venne unificata all'abbazia di San Matteo, pur essendo distinta e considerata "eque principaliter".

Nel 1891 l'arcivescovo di Trani Giuseppe de Bianchi Dottula ne decretò la soppressione. La chiesa fu spogliata di tutti i beni e sconsacrata.

Chiesa di Santa Margherita

Edificio di impostazione romanico pugliese, venne fatto costruire fuori dalla cinta muraria nel 1197 dalla famiglia nobile dei Falconi. La chiesa, rimasta immune da rimaneggiamenti posteriori, esprime un'architettura piacevole fatta di armonia e semplicità. La costruzione è interamente in pietra calcarea locale tagliata a corpi disuguali. La pianta, a croce greca, è coperta da una cupola centrale su pennacchi e abside semicircolare. La facciata è coronata da un frontone triangolare fregiato da archetti rampanti e da una rosa scolpita con la sigla della Santa.

La cupola è coperta da un tetto a piramide, con conci di pietra disposti a piccoli gradini.

Nella parte esterna, sono addossati sul fianco sinistro tre sepolcri dei Falconi: il primo sepolcro, incompleto, con figura giacente di guerriero, è dedicato a Basilio e Mauro Falcone; il secondo, dedicato a Riccardo Falcone, opera di Pietro Facitulo barese, ha un ricco baldacchino ornato di rilievi e trafori; il terzo sepolcro, destinato ai fanciulli dei Falconi, opera di Anseramo da Trani, ha un bizzarro baldacchino ad arco trilobo su due colonnine.

Chiesa di San Lorenzo

La chiesa di San Lorenzo, edificata fuori dalle mura urbane nella parte più alta del Palazzuolo all'imbocco dell'antica strada per Corato, venne concessa nel 1477 dal conte di Bisceglie Francesco Del Balzo ai frati di San Francesco dei minori osservanti.

Negli anni successivi, sul lato meridionale del tempio, venne edificato il complesso conventuale dei frati minori osservanti, attivo fino al 1817, anno in cui fu soppresso.

Nel 1857, su progetto dell'ingegner Mauro Albrizio, venne costruito sul fianco settentrionale della chiesa di San Lorenzo il Calvario, una teoria di cinque nicchie monumentali impostate secondo un linguaggio architettonico di ispirazione gotica e contenenti alcuni mosaici raffiguranti la passione di Cristo.

Durante la notte del 2 febbraio 1866 la chiesa fu incendiata per un atto di vendetta.

Chiesa di San Domenico

La chiesa di Santa Maria del Muro, eretta nel XII secolo ai limiti della prima cinta muraria, fu concessa ai padri domenicani dal vescovo Martino nel 1502, che la dedicarono a San Domenico. Successivamente, nel 1525, i domenicani la ampliarono e la ornarono internamente.

Nel 1693 la chiesa venne consacrata da Pompeo Sarnelli, vescovo di Bisceglie.

La pianta della chiesa si sviluppa su tre navate orientate secondo l'asse nord – sud. La navata centrale, coperta da una volta a botte unghiata, è conclusa da un'abside semicircolare. Il tempio è inserito nel complesso dell'ex convento dei padri domenicani, attuale Palazzo San Domenico, sede del Municipio.

Chiesa del Salvatore o del Santissimo

Il tempio del Santissimo Salvatore fu edificato nel 1649 sul tratto della muraglia prossima allo specchio d'acqua del porto, in corrispondenza di strada Caldaia, sul luogo dove sorgeva la chiesa di San Nicolò al Porto. Quest'ultima, costruita intorno al 1300, venne distrutta in parte nel 1384 quando le milizie di Carlo di Durazzo penetrarono nella città, saccheggiandola, proprio attraverso il muro della chiesa, che, dopo un lungo periodo di abbandono, venne occupata e sostituita al livello superiore dal nuovo tempio del Santissimo Salvatore. Dell'antica chiesa sono ancora visibili alcuni resti di facciata su strada Caldaia.

La chiesa del Santissimo, modesta per dimensioni, si sviluppa su un'unica navata orientata sull'asse nord-sud. La sobria facciata, bucata dall'ingresso sormontato da un timpano poggiato su mensole e da un semplice finestrone, è sovrastata da un piccolo campanile a vela. All'interno, l'altare è dominato da un dipinto ad olio su tela di scuola napoletana, raffigurante la Trasfigurazione di Gesù Cristo.

La chiesa custodisce, oltre alla statua lignea di Sant'Antonio che viene festeggiato con una processione marinaresca, una scultura lignea del Seicento raffigurante La Pietà.

Altre chiese di Bisceglie

In città sono presenti molti edifici religiosi, i più antichi di questi si trovano nel suo nucleo storico, all'interno delle mura difensive:

- Chiesa di San Giovanni al Castello (in restauro) venne costruita nel periodo angioino.
- Chiesa del Purgatorio, costruita in prossimità del castello nel 1638.
- Chiesa di San Luigi con l'annesso monastero delle Clarisse fu edificata sull'antico tempio di San Ludovico nell'anno 1638.
- Chiesa di Santa Croce e l'annesso monastero venne costruita intorno al 1650 in prossimità del Bastione di Porta Zappino, oggi scomparso.

Alle chiese interne alla cinta muraria si aggiungono, per interesse storico - architettonico, altre chiese extra moenia:

- Chiesa della Santa Madre della Misericordia, eretta nel 1645.
- Chiesa di Santa Maria di Passavia, edificata in prossimità del pomerium (attuale Palazzuolo e villa comunale) nel 1747.
- Chiesa di Sant'Agostino, costruita nel 1845.

Architetture civili

Palazzo San Domenico

È sede del Municipio già dal 1809 quando venne confiscato ai frati domenicani.

Nel 1823, alcuni locali del Palazzo, furono adibiti a prigione circondariale.

L'edificio venne edificato nella prima metà del XVI secolo sul tratto della muraglia prossimo al torrione di Schinosa o dell'abisso, e contiguo alla chiesa di Santa Maria del Muro.

Il palazzo si imponeva e si impone nel paesaggio con la sua mole e con le caratteristiche logge che si elevano su due livelli di epoca successiva al periodo di fondazione.

Palazzo Tupputi

Il Palazzo fu fatto edificare verso la seconda metà del XVI secolo con molta probabilità dalla famiglia Frisari, di origini salernitane, che ricoprì importanti incarichi pubblici a Bisceglie.

L'edificio è da ritenersi una delle opere più interessanti dell'architettura rinascimentale in loco.

Verso la metà del XVIII secolo il palazzo fu venduto ai marchesi Tupputi, originari del piacentino, per cui assunse l'attuale denominazione.

Durante il periodo risorgimentale l'edificio denominato Palazzo Nazionale fu sede della carboneria ed ospitò il 5 luglio 1820 la Dieta delle Puglie, una storica riunione presieduta da Domenico Antonio Tupputi, durante la quale i carbonari pugliesi concordarono un'azione comune a sostegno della Repubblica Napoletana.

L'edificio è ubicato nel centro storico ad angolo fra via Cardinale Dell'Olio, su cui si apre l'ingresso principale, e via Ottavio Tupputi. Il palazzo, caratterizzato da una facciata in bugne a punta di diamante nel piano superiore, conserva all'interno alcune colonne di granito numidico acquistate nel XVI secolo e provenienti dal Duomo di Giovinazzo.

Il Teatro Garibaldi

L'edificio fu costruito sul suolo occupato dal demolito "teatro della polveriera", all'interno dell'antico bastione di Zappino. Le vicende legate alla concessione edilizia ed alla costruzione del teatro furono piuttosto travagliate. Il progetto, affidato all'architetto Giuseppe Albrizio dall'amministrazione comunale nel 1861, venne portato a termine nel 1872.

Nel 1870 vennero completati i lavori di muratura, mentre nei due anni successivi furono realizzati gli arredi interni, la scenografia, le decorazioni sul soffitto e l'impianto per l'illuminazione.

Nell'inverno del 1872 il teatro fu inaugurato con il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi e dedicato all'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, il quale non potendo partecipare all'evento, inviò una lettera scritta di pugno con cui ringraziava il Comune di Bisceglie di un così grande onore.

Il teatro presentava una elegante facciata secondo un linguaggio architettonico neoclassico. Lo spazio interno si sviluppava su tre ordini di palchi ed una platea con 200 posti. La copertura, con struttura in legno, presentava due falde.

Agli inizi del Novecento venne rinnovata la facciata ed aggiunti due rilievi in stucco raffiguranti figure femminili, mentre negli anni successivi cominciarono a manifestarsi i primi segni di decadenza della struttura che durante la prima guerra mondiale fu adibito a deposito di alimenti ed a cinematografo. Nel 1954 il teatro fu assoggettato ad una serie di demolizioni interne e destinato a struttura cinematografica.

Nel 1981 il Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato l'immobile come bene di interesse storico - artistico.

Il "Palazzuolo"

Il "Palazzuolo" è la più grande piazza di Bisceglie, indicata nella toponomastica come piazza Vittorio Emanuele II.

Il Palazzuolo si forma come enorme *pomerium* in corrispondenza della porta principale della Città, Porta Zappino. Già nel XV secolo questa vasta area che si estendeva oltre il fossato era denominata "largo de lo Palazulo". Questo nome derivava dalla presenza del "*palatiolum*" che sorgeva sulla strada detta "dei palazzi", l'attuale via Giulio Frisari, e si affacciava sul tratto della muraglia compreso fra la Porta Zappino ed il torrione Schinosa.

Questa enorme spianata di terra abbandonata era attraversata dalla strada consolare, e vi arrivavano tutte le strade interne dei Comuni limitrofi.

Con l'espansione extra moenia ottocentesca, il nudo e selvaggio terreno antistante alla porta principale della Città, divenne l'orgoglio e la delizia dei biscegliesi.

Altri palazzi di Bisceglie

Seguendo un percorso cronologico, fra gli edifici rilevanti di più antica costruzione si annoverano:

Palazzo Ammazzorsa, eretto intorno al 1400 sulla muraglia nella zona prospiciente al porto. L'edificio, restaurato nei primi anni del Novecento, possiede una raccolta privata di dipinti del Grosso (XX secolo), alcune sculture del Dossena (XX secolo), e varie collezioni di porcellane, armi e carrozze.

Palazzo Vescovile, voluto da Pietro il Normanno, conte di Trani e sorge accanto alla Cattedrale di S. Pietro. Dal 1980 il Palazzo Episcopale è sede del Museo Diocesano. In largo Sant'Adoeno sorge il palazzo detto di Lucrezia Borgia, costruito nel XV secolo e caratterizzato da una facciata realizzata a bugne.

Palazzo Frisari edificato nel 1556 sulla muraglia (attuale via Frisari) il. L'edificio presenta una elegante facciata lavorata a bugne a punta di diamante nel piano superiore.

Palazzo Manes fatto erigere da Biagio Manes, un capitano spagnolo che si era stabilito a Bisceglie, nel 1776. L'edificio, che si sviluppava su tre livelli (piano terra destinato a deposito, piano nobile e secondo piano), venne costruito a cavallo fra la muraglia e via San Domenico.

Villa Fiori (detta anche **Palazzo Fiori**) risale alla metà del XVIII secolo e fu fatta costruire dalla nobile famiglia Fiori, originaria di Sorrento. L'edificio, costruito extra moenia nell'attuale via Montegrappa, presenta, secondo un linguaggio architettonico barocco, una facciata preceduta da una doppia rampa che raggiunge il piano nobile.

Architetture militari

Il Castello e la Torre Maestra

La torre nota come Maestra fu fatta erigere verso il 1060 dal conte Pietro di Trani. Interamente costruita in pietra calcarea locale, rappresenta l'elemento dominante della città con i suoi 27 m di altezza.

Per dimensioni e caratteristiche di fabbrica può essere considerata analoga alla torre normanna di Rutigliano. È da essa che ogni giorno, sin dai primi anni del dopoguerra, alle ore 8.00 ed alle ore 12.00, si diffonde in tutta la città l'ormai tradizionale segnale sonoro di una potente sirena, usata durante il secondo conflitto mondiale come allarme aereo.

Il castello, probabile opera del periodo svevo, è formato da un recinto quadrilatero sostenuto da quattro torri angolari - quadre e da una quinta torre, più piccola, inserita all'interno della cortina muraria. L'accesso al fortilizio avveniva per mezzo di un ponte levatoio. All'interno vi erano gli alloggi dei militi, le stalle, la chiesetta di San Giovanni ed un *palatium*. All'esterno del recinto si stagliava la torre maestra che era collegata ad esso tramite un ponte levatoio. Verso la metà del Cinquecento, con la nuova cinta muraria della città, il castello fu riconosciuto inefficiente e venne disarmato.

Attualmente la struttura è sottoposta ad un intervento di restauro che ne consente solo la fruizione esterna dei corpi di fabbrica.

Le mura difensive

Agli inizi del XV secolo, il sistema difensivo medioevale di cui la città era dotata, risultò essere inadeguato a sostenere la nuova artiglieria da fuoco. Fu così che con l'avvento degli Aragonesi le vecchie mura normanne, alte e sottili, vennero sostituite da una nuova cinta muraria, bassa e terrapienata, che seguì quasi ovunque il tracciato precedente.

Il tracciato aragonese prevedeva 4 torrioni più una torre di cinta del castello: Torrione Sant'Angelo (NW), Torrione dell'abisso (SW), Torrione San Martino (NE) (smantellato), Torrione della Porta (S) (smantellato). La nuova murazione aveva mantenuto le due porte cittadine: una orientata a nord detta porta di mare (oggi murata ma ancora visibile), una orientata a sud chiamata "di Zappino" (ove attualmente sorge il teatro Garibaldi). Nella seconda metà del XVI secolo a seguito delle minacce turche, sempre più insistenti, e con l'avvento degli Spagnoli le mura furono rafforzate con 5 baluardi pentagonali e intorno ad esse vennero scavati enormi fossati, e fu creato il cosiddetto guasto. I cinque baluardi erano: il Bastione della Porta o Polveriera (smantellato), il Bastione di San Paolo (W), il Bastione del Castello (SE) (oggi inglobato da edifici), il Bastione di San Gennaro (E), il Bastione di San Martino (NE) il più grande ed ultimo ad essere stato costruito. Gran parte delle strutture di fortificazione è attualmente fruibile e visibile, soprattutto sul versante del porto e lungo la via che ad esso giunge.

Architetture rupestri e insediamenti

I Casali

Nell'agro biscegliese sono stati presenti in passato ben 10 antichi Casali di epoca medievale e longobarda, testimoni della presenza di genti che abitavano stabilmente questi luoghi. Tuttavia nel corso del tempo, tra invasioni e guerre, sono ben pochi i casali rimasti integri. Dei restanti si hanno poche tracce, oppure l'unico indizio rimasto è quello toponomastico.

Non tutti i Casali si sono sviluppati alla stessa maniera e nello stesso periodo.

Infatti, i Casali di Giano, Pacciano, Sagina e Vigiliae, sorgono su siti romani. La causa della nascita di questi piccoli centri rurali, è da attribuirsi alla caduta dell'Impero Romano, e all'avvento dei Longobardi e Bizantini. Le genti lasciate alla mercé di scorribande dei barbari, iniziarono ad aggregarsi in piccoli centri, con una propria podestà, con proprie leggi e culti. Tali centri vennero muniti di mura, chiese casaline e torri d'avvistamento, e mediamente vi erano insediati tra i 20 o 30 fuochi (famiglie). Il declino avvenne con l'arrivo dei Normanni, che assicurarono un rifugio più sicuro presso il Casale Vigiliae, da loro fortificato come "castrum", e dal pericolo crescente che arrivava dalle campagne a causa dei nuovi conflitti politici. Così facendo, i Casali si spopolarono a poco a poco, ma non del tutto per un buon periodo di tempo, le genti confluirono nella neo città di Vigiliae, apportando in essa le identità casaline (religiose specialmente), tutelate dagli stessi Normanni.

Le Grotte

Nel territorio di Bisceglie si trovano lungo il corso delle lame di Santa Croce e lama d'Aglio, antiche vie di comunicazione tra l'entroterra e la costa, importanti insediamenti neolitici e paleolitici che sono stati oggetto di esplorazioni archeologiche in tempi diversi.

Grotta di Santa Croce

La grotta è lunga 100 metri, al suo interno è stretta verso l'alto e si allarga progressivamente sino a formare ambienti molto ampi verso il basso.

Nella grotta sono state rinvenute concrezioni, stalattiti, reperti risalenti all'industria litica del periodo musteriano come 2200 punte, raschiatoi e schegge, un femore neandertaliano, e fauna pleistocenica.

Altri strati hanno riportato alla luce strumenti litici dell'Epigravettiano finale (11000 anni fa) come frammenti ceramici neolitici e frammenti dell'età del bronzo – ferro.

La grotta di Santa Croce fu individuata nel 1937 da Francesco Saverio Majellaro, al quale è dedicato il Museo Civico Archeologico di Bisceglie.

I Dolmen

In prossimità delle lame maggiori, sono localizzate, su terrazzi pianeggianti, alcune importanti strutture dolmeniche.

Il dolmen della Chianca

Il dolmen della Chianca è un monumento megalitico tra i più importanti d'Europa, per dimensioni, bellezza di linee e stato di conservazione.

Fu scoperto il 6 agosto 1909 dagli archeologi Mosso e Samarelli. La struttura, databile all'età del Bronzo medio, appartiene alla tipologia della tomba a corridoio largo, composta da una cella sepolcrale e da un corridoio di accesso.

Tutto il materiale litico che compone il dolmen è in pietra calcarea proveniente dal territorio circostante.

Il corridoio - lungo 7,50 m - è formato da lastroni piatti, infissi verticalmente nel terreno, di altezza notevolmente inferiore rispetto a quelli della cella.

Pertanto, la lunghezza totale è poco meno di 10 m ed ha l'ingresso rivolto ad est.

Il dolmen di Albarosa

Il dolmen di Albarosa fu eretto a poco meno di 1 km dal dolmen della Chianca.

Il tumulo è ubicato nell'omonima contrada posta sulla strada provinciale Bisceglie - Ruvo di Puglia, a circa 8 km dal centro urbano.

Anche questo dolmen fu scoperto nel 1909 da Francesco Samarelli all'interno di uno specchione a pianta ellittica. Esso è costituito da sette lastroni verticali, tutti costituenti le pareti del sepolcro.

Al momento della scoperta furono rinvenuti alcuni oggetti in ceramica lavorata a mano, resti umani, schegge di selce e alcuni bollitoi di pietra calcarea lavorati a mano.

Il dolmen Frisari

Nel 1909 il dolmen Frisari fu oggetto di una prima esplorazione archeologica da parte del Gervasio. Già in quel periodo il megalite si presentò semidistrutto e privo di copertura.

Esso appartiene alla tipologia di tumulo a pianta ellittica, composto da cella sepolcrale, larga 2 m e lunga circa 4 m, preceduta da un dromos.

Il monumento megalitico databile al periodo dell'Età del bronzo (proto appenninico), si affaccia ai primi declivi della sponda sinistra della caratteristica incisione carsica di lama dell'Aglio, in prossimità del crocevia di confine con i territori di Molfetta e Ruvo di Puglia, non molto distante dal dolmen di Albarosa e dal dolmen della Chianca, e prossimo al casale detto torre di Navarrino.

Altri dolmen

Il "**dolmen di Giano**", cosiddetto perché si trovava nelle immediate vicinanze del "tempio di Giano" in contrada Santeramo, in prossimità di una lama. Di questo dolmen, distrutto nel 1975, non resta più niente, se non minutissimi frammenti di roccia del dromos. Anch'esso può considerarsi analogo agli altri dolmen presenti nell'agro biscegliese.

Il "**dolmen di Santa Croce**" ubicato in località lama Santa Croce, non molto distante dagli altri megaliti biscegliesi, che presenta analogie con i dolmen salentini.

Nel territorio di Corato, non lontano dal confine con Bisceglie, si può ancora visitare il "**dolmen dei Paladini**".

Siti di interesse

Zona Pantano-Ripalta

La località, che occupa un'area pari a 685 ettari lungo la costa fra Bisceglie e Molfetta, è definita di interesse naturalistico nel Decreto Ministeriale n. 30 del 1° agosto 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/02/1986. Il sito, di elevato valore paesaggistico, rappresenta un elemento morfologico e strutturale di grande importanza per la definizione olistica del paesaggio costiero e carsico pugliese. Il paesaggio vegetale, guardato nel suo insieme, è caratterizzato da campi agricoli: dominano l'olivo, il mandorlo, i vigneti con impianto a tendone e gli orti disalberati, segno evidente che la mano dei coltivatori ha contribuito non poco a trasformare il luogo, un tempo completamente ricoperto da vegetazione tipica delle zone umide e della macchia mediterranea.

Orto botanico comunale Veneziani-Santonio

A ridosso della strada ferrata, in prossimità della "lama fondo noce", si trova l'orto botanico comunale "Veneziani - Santonio", donato al Comune di Bisceglie dalla famiglia che ne era proprietaria.

Il giardino, già organizzato sul finire dell'Ottocento, conservava originariamente una raccolta di piante di Ficus (Moraceae), Succulente Cactaceae, Aloe Liliaceae, Agavi Agavaceae, Callistemon Mirtaceae ed altre specie come la Chorisia speciosa, la Jacaranda, specie del genere Brachychiton, Phoenix, ed altre specie rare.

Il Lungomare di Ponente ed il Teatro Mediterraneo

Sul finire degli anni Ottanta, l'incalzante fenomeno dell'erosione marina che riguardava in particolar modo il tratto di costa balneare compreso fra Bisceglie e Trani, indusse l'Amministrazione a dotarsi di un piano di recupero costiero dell'intero litorale di Ponente.

Le opere realizzate, impostate secondo criteri di architettura del paesaggio, attualmente costituiscono un imponente ed originale sistema di percorsi pedonali e ciclabili, articolati su più livelli, che si sviluppano per circa 3 km sull'intero litorale ponentino.

Il "waterfront" dell'intero sistema, caratterizzato da una altimetria variabile fra 2 m s.l.m. e 13 m s.l.m., appare come una enorme muraglia in pietra a secco che, interrotta a tratti da elementi rocciosi preesistenti, trova una scenografica apertura sul mare in corrispondenza del Teatro del Mediterraneo, in località Trullo Verde.

2.1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Bisceglie

Il Piano Regolatore Generale di Bisceglie è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 06.06.1974 e adeguato al Decreto di approvazione del Presidente della Regione Puglia n. 4046 del 2 agosto 1975.

In quest'ultima versione è stato riapprovato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 483 del 28 febbraio 1977.

Il Piano Regolatore Generale (nel quadro delle Norme Tecniche di Attuazione, articolo 20) suddivide il territorio di Bisceglie in 8 (otto) grandi categorie zonali:

1. Aree destinate alla viabilità

- Strade, nodi stradali e piazze;
- Parcheggi;
- Aree di rispetto stradale.

2. Zone verdi e per attrezzature

- Verde costiero;

- Verde privato;
- Aree per attrezzature collettive;
- Zone di interesse storico-turistico;
- Zone a vincolo panoramico di tipo paesistico.

3. Zone residenziali attuali (omogenee A e B)

- Zona A Centro Storico di interesse paesistico;
- Zona contenente elementi di particolare pregio ambientale, da definirsi con Piani particolareggiati;
- Zona di Completamento B1 (ex Zona Bianca);
- Zona di Completamento B2 (ex Zona Intensiva);
- Zona di Completamento B3 (ex Zona Semintensiva);
- Zona di Completamento B4 (ex estensiva "V");
- Zona di Completamento B5 (ex estensiva "E").

4. Zone residenziali nuove (omogenea C)

- Zona di espansione C1;
- Zona di espansione C2;
- Zona di espansione C3.

5. Zone di residenza stagionale e turistica (omogenea C)

- Zona residenziale-turistica C4;
- Zona per attrezzature turistico-balneari;
- Zona di residenza stagionale C5 e C6;
- Zone residenziali-turistiche del comprensorio "Pantano" da definirsi con Piano particolareggiato.

6. Zone Produttive e Commerciali (omogenea D)

- Zone artigianali;
- Zone industriali;
- Zone commerciali;
- Zona artigianale e commerciale al servizio del Cimitero.


7. Zone Rurali (omogenea E)

- Zona agricola.

8. Zone Speciali (omogenea F)



- Zona Cimiteriale;
- Zona di rispetto cimiteriale;
- Zone ferroviarie e portuali;
- Zona impianti pubblici (mattatoi, frigoriferi, gas di città, mercati generali, ecc.);
- Zone per scuole di istruzione superiore all'obbligo ed attrezzature sanitarie ed ospedaliere.

Rappresentazione cartografica della zonizzazione del territorio di Bisceglie



Legenda

LEGENDA

-  Zone residenziali - turistiche
-  Zone di residenza stagionale in campagna
-  Zone residenziali
-  Zone artigianali - industriali
-  Zone agricole
-  Zone Impianti pubblici
-  Zone ferroviarie e portuali
-  Zone a vincolo panoramico
-  Zona d'interesse Storico-Turistico
-  Nuova Zona Cimiteriale

2.2 Le caratteristiche demografiche del Comune di Bisceglie

2.2.1 L'andamento demografico dell'ultimo decennio

Al 31 dicembre 2021 il Comune di Bisceglie contava una popolazione di 53.738 abitanti, distribuita su una superficie di 69,25 kmq., con una densità di popolazione di 776,07 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento lentamente decrescente. Nell'arco dell'intero decennio la variazione percentuale è risultata infatti essere del -0,02%.

Comune di Bisceglie – Andamento della popolazione residente, anni 2012/2021

Anno	Residenti	Variazione assoluta	Variazione %
2012	54.877	251	0,46%
2013	55.424	547	1,00%
2014	55.517	93	0,17%
2015	55.422	-95	-0,17%
2016	55.390	-32	-0,06%
2017	55.385	-5	-0,01%
2018	54.706	-679	-1,23%
2019	54.629	-77	-0,14%
2020	53.934	-695	-1,27%
2021	53.738	-196	-0,36%

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

A fronte della lenta decrescita del numero di abitanti, nel decennio in osservazione si nota anche la tendenza ad un lento e costante decremento dei nuclei familiari, accompagnato dalla lenta diminuzione del numero dei componenti medi.

2.2.2 L'andamento della composizione dei nuclei familiari

Comune di Bisceglie – Andamento dei nuclei familiari residenti, anni 2012 – 2021

Anno	Famiglie	Variazione % anno precedente	Componenti medi
2012	20.097	1,97	2,69
2013	20.298	1,00	2,70
Anno	Famiglie	Variazione % anno precedente	Componenti medi
2014	20.413	0,57	2,68
2015	20.524	0,54	2,66
2016	20.662	0,67	2,65
2017	20.833	0,83	2,62
2018	20.795	0,18	2,60
2019	21.027	1,11	2,57
2020	n.d.	n.d.	n.d.
2021	n.d.	n.d.	n.d.

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

2.2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile

L'analisi dell'andamento demografico rappresenta il primo elemento su cui fondare l'analisi della rete distributiva: la sua composizione, infatti, costituisce oggetto di analisi ai fini della conoscenza dello stile di vita con cui il reddito disponibile viene impiegato nelle varie tipologie di consumi.

Comune di Bisceglie - Popolazione per classi di età e stato civile (31.12.2021)

Fasce di età	Celibi/ Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							Numero	%
0-4	2.118	0	0	0	1.155	963	2.118	3,90%
					54,50%	45,50%		
5-9	2.395	0	0	0	1.232	1.163	2.395	4,50%
					51,40%	48,60%		
10-14	2.671	0	0	0	1.410	1.261	2.671	5,00%
					52,80%	47,20%		
15-19	2.973	1	0	0	1.551	1.423	2.974	5,50%
					52,20%	47,80%		
20-24	2.838	37	0	0	1.450	1.425	2.875	5,40%
					50,40%	49,60%		
25-29	2.532	342	0	7	1.478	1.403	2.881	5,40%
					51,30%	48,70%		
30-34	1.867	1.115	0	17	1.545	1.454	2.999	5,60%
					51,50%	48,50%		
35-39	1.173	1.888	1	53	1.546	1.569	3.115	5,80%
					49,60%	50,40%		
40-44	958	2.617	14	96	1.807	1.878	3.685	6,90%
					49,00%	51,00%		
45-49	808	3.158	42	180	2.028	2.160	4.188	7,80%
					48,40%	51,60%		
50-54	638	3.595	82	232	2.307	2.240	4.547	8,50%
					50,70%	49,30%		
55-59	452	3.716	130	205	2.185	2.318	4.503	8,40%
					48,50%	51,50%		
60-64	299	2.857	212	138	1.746	1.760	3.506	6,50%
					49,80%	50,20%		
65-69	211	2.470	295	104	1.489	1.591	3.080	5,70%
					48,30%	51,70%		
70-74	189	2.181	419	41	1.350	1.480	2.830	5,30%
					47,70%	57,30%		
75-79	152	1.468	534	34	994	1.194	2.188	4,10%
					45,40%	54,60%		
80-84	78	894	674	17	722	941	1.663	3,10%
					43,40%	56,60%		
85-89	56	385	560	4	398	607	1.005	1,90%
					39,60%	60,40%		
90-94	18	111	280	4	156	257	413	0,80%
					37,80%	62,20%		
95-99	4	8	80	0	22	70	92	0,20%
					23,90%	76,10%		
100+	0	0	10	0	2	8	10	0,00%
					20,00%	80,00%		
Totale	22.430	26.843	3.333	1.132	26.573	27.165	53.738	100,00%
					49,40%	50,60%		

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

La tabella sopra evidenziata consente di raggruppare le fasce di età, delineando in funzione della stessa il profilo di stile di vita e, conseguentemente, quello di propensione al consumo.

2.2.4 La popolazione per fasce di età

Comune di Bisceglie - Popolazione per fasce di età (31.12.2017)

Classi	Maschi		Femmine		Totale	
	(n.)	%	(n.)	%	(n.)	%
0 - 14 anni	3.797	14,28	3.387	12,47	7.184	13,40
15 - 29 anni	4.479	16,85	4.251	15,65	8.730	16,30
30 - 49 anni	6.926	26,07	7.061	26,00	13.987	26,00
50 – 64 anni	6.238	23,48	6.318	23,25	12.556	23,30
65 e più	5.133	19,32	6.148	22,63	11.281	21,00
TOTALE	26.573	100,00	27.165	100,00	53.738	100,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati Tuttitalia

2.2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Bisceglie

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Bisceglie dice che ci sono 150,8 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

Ad esempio, teoricamente, a Bisceglie nel 2021 ci sono 52,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

Ad esempio, a Bisceglie nel 2021 l'indice di ricambio è 118,4 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza strutturale	Indice di Ricambio della popolazione attiva	Indice di Struttura della popolazione attiva	Indice di Carico di figli per donna feconda	Indice di Natalità (x 1.000 ab.)	Indice di Mortalità (x 1.000 ab.)
2012	106,5	48,3	105,2	112,5	22,5	9,8	8,5
2013	110,8	48,5	105,0	114,5	22,5	8,7	8,2
2014	114,0	49,1	106,2	117,4	22,4	8,1	8,2
2015	118,7	49,1	109,4	120,0	22,6	8,2	9,7
2016	123,1	49,5	109,8	122,6	23,0	8,8	8,0
2017	128,1	50,4	110,5	126,0	23,5	7,9	8,8
2018	133,2	50,4	113,0	128,4	19,0	8,3	9,1
2019	138,8	50,8	113,6	131,0	18,9	7,8	8,2
2020	147,1	51,2	113,1	132,1	18,9	7,9	11,0
2021	150,8	52,3	118,4	135,6	19,4	7,0	11,2

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA

Redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 3

La programmazione della rete distributiva

3.1 Introduzione

Il documento di valutazione della rete commerciale del Comune di Bisceglie risponde alle indicazioni impartite dall'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio" che testualmente recita:

2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*

a. *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*

- i. *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
- ii. *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*

Il presente Documento di Valutazione della rete commerciale del Comune di Bisceglie ha valore di carattere generale ed è stato sviluppato allo scopo di rendere possibile la definizione delle azioni di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Bisceglie e le Associazioni di categoria dei commercianti, nonché per delineare percorsi di "progettazione partecipata" sugli importanti strumenti di pianificazione e programmazione redatti, in fase di redazione o di redazione futura.

Con il presente documento si intende sviluppare analisi e contributi sia sullo stato della rete distributiva cittadina e sul redigendo "Documento Strategico del Commercio", che sulle trasformazioni che interesseranno la città e il territorio di Bisceglie. Si tratta di un percorso all'interno del quale configurare modalità di confronto e lavoro positive per il commercio, i servizi, l'artigianato, il turismo, la cultura: settori che rappresentano risorse imprescindibili per lo sviluppo economico e che meritano assetti e regole che ne possano meglio valorizzare il ruolo.

La grande crisi in atto, che ha modificato gli equilibri dell'intero Paese, ha reso necessaria la rivisitazione degli strumenti di governo del territorio in un'ottica di sviluppo che ormai vede le piccole e medie imprese del settore terziario assumere un ruolo sempre più importante per il territorio comunale.

All'implementazione dei servizi commerciali urbani si deve guardare anche con l'obiettivo di soddisfare un maggior mix merceologico necessario alla vita dei residenti e dei 'city user' delle diverse parti di città. Porre attenzione all'offerta del sistema commerciale cittadino, all'offerta culturale e turistica del centro storico e ad una attenta riqualificazione di vie e piazze, può contribuire alla crescita economica - ma anche occupazionale - di Bisceglie, giacché le P.M.I. del nuovo settore terziario potrebbero assorbire la manodopera estromessa da altri settori produttivi. Fatta questa premessa, appare determinante l'indagine preliminare sui sistemi commerciali urbani esistenti, in maniera tale da individuare i punti di forza e quelli di debolezza sui quali fare leva per la rivitalizzazione economica e la riqualificazione urbana.

L'impegno è quello di definire linee di indirizzo strategico e collaborare alla conseguente predisposizione di un documento di azioni integrate, che sia capace di favorire una sintesi tra obiettivi urbanistici e interessi economico-commerciali, finalizzati a fornire contributi allo sviluppo della Città e che preveda la partecipazione di associazioni e parti sociali per condividere i piani di sviluppo economico del territorio e i progetti strategici da realizzare nel prossimo futuro.

3.2 Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina

Il documento di valutazione del commercio nel Comune di Bisceglie descrive l'articolazione della rete commerciale cittadina, distinguendo gli esercizi commerciali per settore merceologico (Alimentare e Misto - Non Alimentare Beni per la Persona - Non Alimentare Beni a Basso Impatto urbanistico - Non Alimentare Altri Beni) e per tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni (Esercizi di Vicinato; Medie Strutture di Vendita M1 – M2 – M3; Grandi Strutture di Vendita G1 – G2).

La ricognizione è stata effettuata sulla scorta delle risultanze delle autorizzazioni commerciali in essere al 31.12.2022 e prevede la classificazione delle strutture secondo la loro tipologia dimensionale, il settore merceologico, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

I dati così organizzati hanno consentito anche la definizione di alcuni indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, utili alla comprensione delle dinamiche della rete distributiva sia con riferimento al contesto urbano cittadino considerato nella sua interezza e complessità, sia con riferimento alle singole porzioni di territorio identificate.

3.2.1 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Bisceglie (per tipologia di struttura)

Totale Esercizi di Vicinato	623	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	43.633,23
Totale Medie Strutture M1	11	Totale Mq. Medie Strutture M1	4.331,00
Totale Medie Strutture M2	6	Totale Mq. Medie Strutture M2	5.061,50
Totale Medie Strutture M3	2	Totale Mq. Medie Strutture M3	4.214,00
NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)	642	TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE	57.239,73

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	623	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	43.633,23
Totale Medie Strutture di livello cittadino	19	Totale Mq. Medie Strutture di livello cittadino	13.606,50
NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)	642	TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE	57.239,73

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

3,21

3.2.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Bisceglie (per tipologia merceologica)

Numero PDV Settore Alimentare e Misto	237	Totale Mq. Esercizi Settore Alimentare e Misto	23.312,77
Numero PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	128	Totale Mq. Esercizi Settore Non Alimentare - Beni Persona	11.927,13
Numero PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	66	Totale Mq. Esercizi Settore Non Alimentare - Beni B. I.	6.198,00
Numero PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	211	Totale Mq. Esercizi Settore Non Alimentare - Altri Beni	15.801,83
NUMERO TOTALE PDV (PUNTI DI VENDITA)	642	TOTALE METRI QUADRI SUPERFICIE COMMERCIALE	57.239,73

TOTALE GENERALE SUPERFICIE COMMERCIALE AUTORIZZATA MQ. 57.239,73

3.2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Bisceglie

3.2.3.1 Settore Alimentare e Misto

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Numero Esercizi di Vicinato - Alimentari e Misto	224	Totale Mq. Esercizi di Vicinato -Alimentare e Misto	13.475,27
Numero Medie Strutture M1 - Alimentare e Misto	6	Totale Mq. Medie Strutture M1 - Alimentare e Misto	2.356,00
Numero Medie Strutture M2 - Alimentare e Misto	6	Totale Mq. Medie Strutture M2 - Alimentare e Misto	5.211,50
Numero Medie Strutture M3 - Alimentare e Misto	1	Totale Mq. Medie Strutture M3 - Alimentare e Misto	2.300,00
Numero PDV (Punti di Vendita) Alimentare e Misto	237	Totale Metri Quadri Alimentare e Misto	23.342,77

Riepilogo

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settore – Settore Alimentare e Misto	13.475,27
Totale Superficie Medie Strutture di livello cittadino - Settore Alimentare e Misto	9.867,50
Totale Superficie Settore Alimentare e Misto	23.342,77
Indicatore di equilibrio commerciale cittadino – Settore Alimentare e Misto	1,36

(Somatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Somatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

3.2.3.2 Settore Non Alimentare

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari BP	126	Totale Mq. Esercizi di Vicinato - NA Beni Persona	11.254,13
Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari BI	63	Totale Mq. Esercizi di Vicinato –NA Basso Impatto	3.426,15
Numero Esercizi di Vicinato - Non Alimentari AB	210	Totale Mq. Esercizi di Vicinato –NA Altri Beni	15.436,83
Totale Esercizi di Vicinato Non Alimentare	399	Totale Mq. Esercizi di Vicinato Non Alimentare	30.117,11

Numero Medie Strutture M1 - Non Alimentari BP	2	Totale Mq. Medie Strutture M1 - NA Non Alimentari BP	673,00
Numero Medie Strutture M1 - Non Alimentari BI	2	Totale Mq. Medie Strutture M1 - NA Non Alimentari BI	857,00
Numero Medie Strutture M1 - Non Alimentari AB	1	Totale Mq. Medie Strutture M1 - NA Non Alimentari AB	365,00
Numero Medie Strutture M3 - Non Alimentari BP	0	Totale Mq. Medie Strutture M1 - NA Non Alimentari BP	0,00
Numero Medie Strutture M3 - Non Alimentari BI	1	Totale Mq. Medie Strutture M1 - NA Non Alimentari BI	1.914,85
Numero Medie Strutture M3- Non Alimentari AB	0	Totale Mq. Medie Strutture M1 - NA Non Alimentari AB	0,00
Totale Medie Strutture M1+M3 Non Alimentari	6	Totale Mq. Medie Strutture M1+M3 Non Alimentari	3.809,85

Numero PDV (Punti di Vendita) Non Alimentari	405	Totale Metri Quadri Superficie Commerciale	33.926,96
---	------------	---	------------------

Riepilogo

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settori Non Alimentare	30.117,11
Totale Superficie Medie Strutture Settori Non Alimentari	3.809,85
Totale Superficie Non Alimentare	33.926,96

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settori Non Alimentare

7,90

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

3.2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Bisceglie, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati cinque indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Equilibrio Commerciale (**IE**);
4. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
5. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)**, come definito dall'articolo n.6 comma 5.2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{IS = \frac{MQV}{Ab./1000}}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}}$$

3. L'**Indice di Equilibrio Commerciale (IE)** è dato dal rapporto tra i metri quadri di vendita delle diverse tipologie dei canali distributivi e descrive l'equilibrio tra il servizio offerto al consumatore dai diversi canali distributivi. L'Indice di Equilibrio tra i canali distributivi EDV (Esercizi di Vicinato) e MSV (Medie Strutture di Vendita) viene così calcolato:

$$\mathbf{IE = \frac{MQV (EDV)}{MQV (MSV)}}$$

Quando l'Indice di Equilibrio è uguale a 1, il servizio al consumatore è equamente distribuito tra i canali di vendita in esame.

4. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$\text{ICT} = \frac{\text{MQV}}{\text{KMQ}}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfezionabile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei Comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

5. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$\text{IDT} = \frac{\text{N. PDV}}{\text{KMQ}}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

3.3 Analisi della rete distributiva locale: gli indicatori di servizio, distribuzione equilibrio, copertura e densità commerciale

Sulla scorta della rilevazione dei dati della rete distributiva cittadina, sono stati individuati cinque indicatori, utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito ai consumatori:

1. "**Indice di servizio al consumatore (IS)**", che testimonia la funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore di servizio al consumatore, espresso dal rapporto $Mq/1000$ abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).
2. "**Indice Distribuzione (ID)**", che evidenzia il miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore di

distribuzione dei punti vendita, espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N.PDV/1000 abitanti).

3. **“Indice di Equilibrio commerciale (IE)”**, utile a pervenire alla razionalizzazione e al progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Questo delicato equilibrio è espresso dall'indicatore di equilibrio commerciale che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. **“Indice Copertura Territoriale (ICT)”**, che mira ad equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato è fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame (MQV/KMQ;
5. **“Indice Densità Territoriale (IDT)”**, esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione (N.PDV/MQV).

3.3.1 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nel Comune di Bisceglie

Totale popolazione residente in Città al 01.01.2022	53.738
Totale estensione territorio comunale Kmq.	69,25
Densità abitativa per Kmq. (abitanti per Kmq.)	776,07

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.065,12
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	434,38
<i>di cui Non Alimentare</i>	630,74

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	811,96
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	250,76
<i>di cui Non Alimentare</i>	561,20
Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti	253,96
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	183,06
<i>di cui Non Alimentare</i>	70,89
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	79,11
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	43,84
<i>di cui Non Alimentare</i>	35,27
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	96,98
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	96,98
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	78,43
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	42,80
<i>di cui Non Alimentare</i>	35,63

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	11,95
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>4,41</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>7,54</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Km².	826,57
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>336,65</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>489,92</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Km².	9,27
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,42</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>5,85</i>

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita PDV/Metri quadri vendita MSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	3,21
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>1,36</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>7,90</i>

3.3.2 Pubblici Esercizi

Tipologia Pubblici Esercizi	Numero	Metri Quadri
Esercizi di ristorazione calcolati come somma degli esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari) e degli Esercizi e di quelli per la sola somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)	362	29.642,42

3.3.3 Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Bisceglie sono le seguenti:

3.3.3.1 Mercati giornalieri**Mercato Ittico**

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Umberto	11	0	0	0	11
Totale	11	0	0	0	11

Mercato Ortofrutticolo

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Umberto	11	6	0	0	17
Corso Garibaldi	5	0	0	0	5

Totale	16	6	0	0	22
---------------	-----------	----------	----------	----------	-----------

3.3.3.2 Posteggi isolati giornalieri

Denominazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Largo Calace	1	0	0	0	1
Via Padre Kolbe	1	0	0	0	1
Cimitero Mare	0	0	1	0	1
Cimitero Terra	0	0	1	0	1
Cimitare Mare	0	0	1	0	1
Totale	2	0	3	0	5

3.3.3.3 Posteggi isolati giornalieri stagionali (1° maggio – 30 settembre)

Denominazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Litoranea di ponente e di levante	20	0	5	0	25
Totale	20	0	5	0	25

3.3.3.4 Mercato settimanale del Martedì

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via S. Martino zona scoperta	32	0	202	1	235
Via S. Martino zona coperta	24	0	0	0	24
Totale	56	0	202	1	259

3.3.3.5 Mercato mensile prima domenica del mese

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Piazza Vittorio Emanuele	0	0	70	0	70
Totale	0	0	70	0	70

3.3.3.6 Festa Patronale dei Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone

(sabato – domenica – lunedì della 2^a settimana di agosto)

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Piazza Vittorio Emanuele	20	0	168	0	188
Totale	20	0	168	0	188

3.3.3.7 Festa Patronale Madonna Addolorata (14 – 15 settembre)

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Piazza Vittorio Emanuele	10	0	147	0	157
Totale	10	0	147	0	157

3.3.3.8 Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via Aldo Moro	5	0	10	0	15
Piazza Margherita	5	0	10	0	15

Piazza Vittorio Emanuele	5	0	10	0	15
Piazza San Francesco	5	0	10	0	15
Via S. Martino	20		30		50
Totale	40	0	70	0	110

3.3.4 Punti Vendita di quotidiani e periodici

La consistenza delle rivendite di quotidiani e periodici è definita nella seguente tabella:

Titolare	Ubicazione
Acquaviva Giovanni Luca	Via Fragata 105
Valente Leonardo	Via Giovanni Bovio 275
Maggio Cataldo	Chiosco Via la Marina
Maglione Dolmen S.r.l.	Autostrada a14 km 644,40 sud
Salvemini Marianna	Viale Calace
Di Pilato Pietro	Via Cavour 47
Edicola Ventidue S.a.s. di Valente Pantaleo & C.	Chiosco Largo Uva Canonico Pasquale 1
Salvemini Marianna	Via XXIV Maggio 61

3.3.5 Distributori di carburante

La consistenza della rete di distribuzione dei carburanti è riepilogata nella seguente tabella:

Titolare	Ubicazione
IP di Guarini Valeria	Via Salvemini Gaetano 7
PAPAGNI CARBURANTI s.r.l.	Via Bovio Giovanni 272
ESSO - DOLMEN Est	Autostrada A14 direzione Nord
TAMOIL di P.& P. Brothers S.a.s. di Rana A e Mastrodonato G. & C.	Via Cadorna G.Le Luigi
Del.Ca. Sas di Dell'Olio P. & Candreva V.	Via Giuliani Mauro
ESSO di Gisondi Nicola	Via Imbriani Matteo Renato 212
Q8 Easy	Via Giovanni Bovio 214
ENI di Chieco Aldo	Via Imbriani Matteo Renato 258
TOTAL ERG di PA.NI.GI.	Via Carrara Lamaveta 66
TOTAL ERG di Bruni Maurizio	Via Giuseppe Di Vittorio sn
TOTAL ERG di Bombini Rosa	Via Imbriani
TAMOIL - DOLMEN Ovest	Autostrada A14 direzione sud
IP 36	Via Kuwait City
D'Z POWER di D'azzeo Pasquale	Corso Garibaldi, 27
PAPAGNI CARBURANTI s.r.l.	Contrada Pantano
IP di Di Liddo Giovanni	Via Imbriani, angolo Carrara di C.

3.3.6 Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo

L'area da sottoporre ad incentivi corrisponde al Centro Antico e alla limitrofa zona di particolare pregio. Essa è delimitata come segue, includendo ovviamente tutte le vie e piazze ricadenti nel perimetro di seguito descritto:

- Via N. Sauro
- Via Porto
- Tratto di Corso Umberto dall'intersezione di Via Porto con Piazza Castello
- Via Dante Alighieri
- Via Imbriani per il tratto compreso da Via D. Alighieri a Via Piave
- Via Piave dall'intersezione con Via Imbriani fino all'intersezione con Via Vittorio Veneto
- Via Vittorio Veneto dall'intersezione con Via Piave sino all'intersezione con Via Aldo Moro

- Via Aldo Moro, tratto compreso tra intersezione con Via Veneto e Piazza Diaz
- Piazza Diaz
- Via Petronelli fino all'intersezione con Via Ariosto
- Via Ariosto, dall'intersezione con Via De Gasperi all'intersezione con Via San Lorenzo
- Via San Lorenzo
- Piazza Vittorio Emanuele, dall'intersezione con Via Solferino all'intersezione con Largo Caduti Corazzata Roma
- Largo Caduti Corazzata Roma
- Via la Marina, sino all'intersezione con Via La Spiaggia
- Via La Spiaggia
- Via Taranto

Di seguito la rappresentazione cartografica dell'area del territorio di Bisceglie da sottoporre a misure di incentivo.

Cartografia dell'area da sottoporre a misure di incentivo



Capitolo 4

Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale

4.1 La programmazione generale della rete distributiva

4.1.1 I procedimenti amministrativi in materia di commercio dopo l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno

I procedimenti amministrativi in materia di commercio sono stati profondamente modificati a seguito dell'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno, prodotta a livello nazionale con il D.Lgs. 59/2010.

4.1.2 La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio" e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

A livello regionale pugliese con la pubblicazione della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (d'ora in avanti "Codice del Commercio") e del successivo aggiornamento con la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, si è proceduto ad un'ampia sistematizzazione di tutta la materia afferente alla disciplina delle attività commerciali, abrogando contestualmente una serie di disposizioni legislative regionali rese obsolete dalla nuova disciplina.

Il "Codice del Commercio" ha abrogato le seguenti norme:

- a) Legge Regionale 1° agosto 2003, n. 11 (*Nuova disciplina del commercio*);
- b) Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 (*Disciplina del commercio su aree pubbliche*);
- c) Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (*Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*).

nonché ha adeguato la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:

- Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Il "Codice del Commercio" ha definito prioritariamente ciò che costituisce attività commerciale:

Articolo 1: Oggetto

1. *Con la presente legge la Regione Puglia disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme.*
2. *Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:*
 - a) *il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;*
 - b) *la vendita della stampa quotidiana e periodica;*
 - c) *il commercio su aree pubbliche;*
 - d) *la somministrazione di alimenti e bevande;*
 - e) *la distribuzione dei carburanti;*
 - f) *le forme speciali di commercio al dettaglio.*
3. *La presente legge non si applica:*

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche;
- c) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- e) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- f) alle attività disciplinate dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast - B&B);
- g) alle attività disciplinate dal "regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati", emanato con decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;
- h) alle attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuita;
- i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche;
- k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- l) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.

Il "Codice del Commercio" ha precisato all'articolo 2 le finalità dell'intervento legislativo regionale:

Articolo 2: Finalità

1. *La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalità:*
 - a) *la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:*
 - 1) *la tutela della salute;*
 - 2) *la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;*
 - 3) *una adeguata informazione e una corretta pubblicità;*
 - 4) *l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;*
 - 5) *l'educazione al consumo;*
 - 6) *la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;*
 - 7) *la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;*
 - b) *la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;*
 - c) *lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;*
 - d) *tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio e al contenimento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione;*
 - e) *l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;*
 - f) *il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;*
 - g) *il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;*
 - h) *la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;*
 - i) *la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;*
 - j) *la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;*
 - k) *l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;*
 - l) *la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;*
 - m) *favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di*

innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;

n) favorire l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;

o) garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale.

o) bis favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.

Infine, con specifico riferimento alle attività di pianificazione commerciale da parte dei Comuni, il "Codice del Commercio" ha dettato disposizioni estremamente precise che sono state riepilogate nell'articolo 12 della legge regionale.

Art. 12: Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.

2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:

a. un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

1. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

2. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b. una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;

c. l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;

d. le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

3. Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il comune definisce:

a. i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;

b. gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;

c. le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;

- d. i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 5. le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al *all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;*
 6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e. i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
1. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 2. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 3. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 4. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 5. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 6. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f. per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).

* * *

Per le ulteriori disposizioni di carattere specifico si rimanda al precedente **Capitolo 1 “La Normativa in materia di Commercio, Paragrafo 2 “Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia”**, nel quale sono stati riportati gli articoli del “Codice del Commercio” che hanno un’influenza diretta nella redazione del presente Documento Strategico del Commercio del Comune di Bisceglie.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11

Capitolo 5

Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

5.1 Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Bisceglie

La pregressa attività di valutazione del commercio nel Comune di Bisceglie – svolta ai sensi della L.R. 24/2015, art. 12, comma 2 – ha evidenziato che al 31.12.2022 risultano operativi nel territorio di Bisceglie **n. 642 esercizi commerciali** (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, edicole, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di **mq. 57.239,73** suddivisi per tipologia dimensionale nel seguente modo:

N.	Tipologia dimensionale	Totale Metri Quadri Vendita	% sul Totale
623	Esercizi di Vicinato (EDV)	43.633,23	76,23
11	Media Struttura Vendita M1	4.331,00	7,57
6	Media Struttura Vendita M2	5.061,50	8,84
2	Media Struttura Vendita M3	4.214,00	7,369
642	Totale	57.239,73	100,00

I punti di vendita sono così classificati per tipologia di settore merceologico:

N.	Tipologia Merceologica	Totale Mq. Vendita	% sul Totale
237	PDV Settore Alimentare e Misto	23.312,77	40,73
128	PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	11.927,13	20,84
66	PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	6.198,00	10,83
211	PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	15.801,83	27,60
642	Totale	57.239,73	100,00

5.2 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Bisceglie, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati quattro indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

6. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
7. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
8. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
9. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita

e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$\text{ID} = \frac{\text{N.PDV}}{\text{Ab./1000}}$$

3. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$\text{ICT} = \frac{\text{MQV}}{\text{KMQ}}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfettibile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

4. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$\text{IDT} = \frac{\text{N. PDV}}{\text{KMQ}}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

5.2.1 Indicatori di servizio delle Medie Strutture di Vendita nel Comune di Bisceglie

Gli indicatori di servizio permettono di mettere in relazione il numero dei punti di vendita (PDV) e le superficie di vendita (MQV) delle Medie Strutture di Vendita, con i dati territoriali restituendo la dotazione di servizio commerciale in funzione della popolazione e/o dell'estensione dell'ambito urbano.

Il numero di Grandi e Medie Strutture di Vendita presenti nel Comune di Bisceglie è di **19 unità**, per uno sviluppo di superficie di vendita complessiva pari a mq. **13.606,50**.

Sulla scorta di questi dati, la dotazione di servizio di Grandi e Medie Strutture di Vendita di Bisceglie risulta essere determinata in:

IS (Indice di Servizio) = metri quadrati di vendita **253,20** per ogni 1000 abitanti;

ID (Indice Distribuzione Territoriale) = n. punti/vendita pari a **0,35** per ogni 1000 abitanti;

ICT (Indice di Copertura Territoriale) = metri quadrati di vendita **196,48** per Kmq.

IDT (Indice di Densità Territoriale) = numero punti vendita **0,27** per Kmq.

5.3. Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

Le indicazioni del presente Piano delle Medie Strutture di Vendita del Comune di Bisceglie sono sviluppate nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Esse individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti.

La programmazione delle Medie Strutture di Vendita persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto delle medie strutture di vendita sul territorio in termini ambientali, urbanistici e sociali;
- favorire la trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all'interno del Comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di un accordo territoriale, che garantisca il coinvolgimento dell'ente locale, che identifichi l'iniziativa come strategica per lo sviluppo del territorio;
- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.

Le norme del presente Piano delle Medie Strutture del Comune di Bisceglie hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.

Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione, il Comune di Bisceglie verifica gli effetti del presente piano e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge. La proposta di nuovo regolamento viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio Regionale sul Commercio.

Il presente Piano definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. I parametri garantiscono il conseguimento delle finalità di corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contenimento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Costituzione, all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

5.3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", articolo 17, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, le Medie Strutture di Vendita sono sottoposte alla seguente disciplina:

Comma 2

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. E' necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.

Comma 5

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL.

Comma 6

Il Comune di Bisceglie adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle Medie Strutture di Vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Comma 8

Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 della L.R 24/2015 (lettere a, c) e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Comma 9

Le procedure di valutazione sono volte a:

- a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
- c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
- d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Comma 14

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Bisceglie.

Comma 14 bis

E' concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.

Comma 15

Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

5.3.2 Dotazioni di servizio delle Medie Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Bisceglie

Nel Comune di Bisceglie la dotazione di servizio delle Medie Strutture di Vendita risulta la seguente:

Totale popolazione residente nell'area al 31.12.2021	53.738
Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti	253,20
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>183,06</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>70,13</i>
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	79,11
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>43,84</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>35,27</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	96,98
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>96,98</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>0,00</i>
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	78,43
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>42,80</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>35,63</i>

5.3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.

L'insediamento e/o il trasferimento di Medie Strutture di Vendita è subordinato in ogni caso alla coerente destinazione urbanistica delle aree interessate.

Ciò premesso - al fine di contemperare l'impatto di eventuali nuove medie strutture di vendita sul territorio urbano del Comune di Bisceglie - i limiti insediativi nelle aree che consentono l'insediamento e/o il trasferimento di Medie Strutture di Vendita sono così determinati:

ZONA A

Centro Storico di interesse paesistico

Nella Zona A possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 -600).

In detta Zona A – corrispondente al perimetro del Distretto Urbano del Commercio – è possibile, previa convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comunale, applicare le seguenti deroghe agli standard pertinenziali, ai sensi del Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 1, lettera b):

- fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari e miste;
- fino al 100% per le strutture non alimentari.

In detta Zona A è inoltre possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione per metro quadro di parcheggio dovuto (R.R. 11/2018, articolo 3, comma 1, lettera a):

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)
AM - Alimentare e misto	€ 50,00/mq.	€ 40,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 50,00/mq.	€ 40,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 40,00/mq.	€ 30,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 40,00/mq.	€ 30,00/mq.

La convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

ZONE B

Zone di Completamento

Nelle Zone B possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 - 600); di tipologia M2 (mq. 601 - 1500); di tipologia M3 (mq. 1501 – 2500) urbanisticamente compatibili nell'ambito di Piani di rigenerazione, riqualificazione e trasformazione urbana già definiti.

In tali aree - in presenza di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della L.R. 24/2015 e previa convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale - è possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione per metro quadro di parcheggio dovuto (R.R. 11/2018, articolo 3, comma 1, lettera a):

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)	M3 (mq. 1.501-2.500)
AM - Alimentare e misto	€ 75,00/mq.	€ 50,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 75,00/mq.	€ 50,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 50,00/mq.	€ 30,00/mq.	€ 13,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 50,00/mq.	€ 30,00/mq.	€ 13,00/mq.

La convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

L'insediamento di medie strutture di tipologia M3, nelle zone B qualora urbanisticamente compatibili, deve obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti di accessibilità: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura (R.R. 11/2018, articolo 5, comma 1, lettera c).

ZONE C

Zone di Espansione

Nelle Zone C possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree destinate a parcheggi pertinenziali. Non è consentita l'alternativa della monetizzazione delle aree a parcheggio. L'insediamento di medie strutture di tipologia M3 devono obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti di accessibilità: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura (R.R. 11/2018, articolo 5, comma 1, lettera c).

ZONE D

Zone Produttive e Commerciali

Nella parte commerciale della Zona D possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree destinate a parcheggi pertinenziali. Non è consentita l'alternativa della monetizzazione delle aree a parcheggio.

L'insediamento di medie strutture di tipologia M3 devono obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti di accessibilità: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura (R.R. 11/2018, articolo 5, comma 1, lettera c).

ZONE E

Zone agricole

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

ZONE F

Zone destinate a servizi collettivi

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica sono subordinati all'impegno assunto dal proponente a concorrere alla mitigazione degli impatti generati, attraverso il versamento di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.


L'importo del contributo alla mitigazione degli impatti generati è definito in funzione della tipologia merceologica e della tipologia dimensionale della media struttura a realizzarsi secondo il seguente prospetto:

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)	M3 (mq. 1.501-2.500)
AM - Alimentare e misto	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.	€ 13,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.	€ 13,00/mq.

Gli importi rivenienti dai contributi per le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica delle Medie Strutture di Vendita sono vincolati all'utilizzazione nella definizione e realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva per l'area individuata al precedente Capitolo 3 - La programmazione della rete distributiva, Paragrafo 3.3.2 - Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.


Di seguito l'illustrazione grafica delle zone della Città di Bisceglie, con relativa legenda di destinazione urbanistica.

Rappresentazione cartografica della zonizzazione del territorio di Bisceglie



Legenda

LEGENDA

-  Zone residenziali - turistiche
-  Zone di residenza stagionale in campagna
-  Zone residenziali
-  Zone artigianali - industriali
-  Zone agricole
-  Zone Impianti pubblici
-  Zone ferroviarie e portuali
-  Zone a vincolo panoramico
-  Zona d'interesse Storico-Turistico
-  Nuova Zona Cimiteriale

5.3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove Medie Strutture di Vendita potrà avvenire a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia considerato compatibile dal punto di vista socio-economico, nonché da quelli infrastrutturale, urbanistico, ambientale e paesaggistico.

L'intervento commerciale dovrà essere realizzato nelle aree dichiarate urbanisticamente idonee dal vigente strumento urbanistico e potrà essere considerato compatibile se risulterà consono ai seguenti criteri di insediamento suggeriti dall'art. 11 del Regolamento Regionale 11/2018:

PARAMETRO 1 COMPATIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Dotazione di servizio al consumatore di medie strutture nella zona oggetto di insediamento	
a	Dotazione di servizio al consumatore superiore alla media cittadina	0
b	Dotazione di servizio al consumatore non superiore al 50% della media cittadina	2
c	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 20% della media cittadina	5
d	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 50% della media cittadina	8
e	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 80% della media cittadina	10

Lo studio sulla dotazione di servizio delle medie strutture nella zona interessata all'insediamento ed il calcolo del rapporto tra superficie commerciale delle medie strutture esistenti e popolazione residente sarà a cura del proponente.

2	Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita <i>Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorativa/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.</i>	
a	Impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	5
b	Impegno al riassorbimento di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	5
c	Intervento proposto all'interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 15 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL, fino ad un massimo di punti	10

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi e non cumulabili con quelli del punto c).

3	Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa <i>(presenza di strutture commerciali impattanti nella zona di insediamento)</i>	
a	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M3 b	0
	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M2 c	3
	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M1 d	5
	Nessuna presenza nella zona di insediamento di medie strutture	10
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 1		30

PARAMETRO 2 COMPATIBILITÀ INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale	
a	Fermata di mezzi pubblici di trasporto collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 100 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
b	Presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5

I punteggi previsti per le condizioni di accessibilità non sono cumulabili fra loro.

2	Presenza di spazi pubblici	
a	Presenza di spazi destinati alla fruizione pubblica all'interno del perimetro della struttura (biblioteca, auditorium, aree espositive a fruizione gratuita da parte di artisti locali, ecc.), in	5

	misura non inferiore al 10% della superficie commerciale da autorizzare	
3	Integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano	
a	Intervento previsto all'interno di una qualsiasi porzione dell'area urbana	5
b	Intervento previsto all'interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio	10
4	Rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento	
a	Presenza di criticità paesaggistiche ed ambientali non completamente risolvibili quali presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, ovvero sensibilità dell'area all'incremento di inquinamento (atmosferaico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura	0
b	Assenza di criticità rilevanti, ovvero risolte con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a)	5
5	Impatto acustico <i>Progetto che preveda l'obiettivo di garantire la mitigazione dell'impatto acustico:</i>	
a	Esternamente all'area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni), fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico	1
b	All'interno dell'area (sorgenti interne, ricettori interni)	4
c	All'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti	5
6	Aumento di traffico generato dal nuovo insediamento Valutazione del grado di criticità della rete stradale già esistente o prevista a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica, ecc.)	
a	Realizzazione di nuove arterie e/o innesti sulla rete pubblica preesistente	0
b	Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
c	Nessun nuovo intervento sulla rete stradale	10
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 2		45
PARAMETRO 3		
IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINE DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Realizzazione di parcheggi	
a	Realizzazione di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli	2
b	Realizzazione di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posteggi dovuti)	5
c	Realizzazione di parcheggi interrati (almeno 50% dei posteggi dovuti)	10
2	Insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana	
a	Intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione di territorio già urbanizzato, specificatamente in ambiti di riqualificazione urbana. <i>(Il progetto deve essere incluso in un accordo fra Comune e soggetto privato attuatore, che definisca la rilevanza pubblica dell'iniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in ambiti di rigenerazione urbana, che siano in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività ed interesse della formula distributiva per il territorio comunale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita, ecc.)</i>	15
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 3		25

L'intervento commerciale potrà essere considerato compatibile, e quindi autorizzabile, se riporterà un **punteggio minimo di 60 punti sui 100** complessivamente disponibili.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 6

Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sia il D.Lgs. N. 59 del 23.04 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che la Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio (articolo 39, comma 1) e la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel confermare la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale facoltà è garantita al fine di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.

Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi introduce, quindi, un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la vecchia impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione, concorrenza e di ‘utilità sociale’, da rendere al consumatore e, più in generale, all’intero sistema dell’economia urbana.

Appare di tutta evidenza la constatazione che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità della città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro specifica funzione di aggregazione sociale.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell’utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi, a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana, nonché in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni di territorio.

Definire quindi un’evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile. Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

Date queste premesse, appare opportuno definire i criteri di una nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che assicuri:

- a) indirizzi finalizzati al divieto o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi, sulla base di parametri oggettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza;
- b) nuovi criteri qualitativi, a valere su tutto il territorio comunale, che perseguano l’obiettivo di qualificare l’offerta di somministrazione con fattori di qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

Principi generali

Il presente Regolamento del Comune di Bisceglie disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, che disciplina la materia con i seguenti articoli:

Art. 38: Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
- 2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.*

Art. 39: Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

- 1. I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e iltrasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
- 2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
- 3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.*
- 4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:*
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
 - b. il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;*
 - c. l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;*
 - d. l'impegno al rispetto del CCNL;*
 - e. la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Art. 40: Attività non soggette ad autorizzazione

- 1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:*
 - a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
 - b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
 - c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime,*

- aeroportuali, auto- stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
 - e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
 - f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - g. nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
 - h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
 - i. al domicilio del consumatore.
2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

Art. 41: Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art. 42: Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Articolo 2

Oggetto e finalità dei criteri di programmazione

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;
- g) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- h) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

Legge

la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12.

Regolamento SUAP

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*.

TULPS

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e s.m.i.

Regolamento TULPS

il Regio Decreto 06.05.1940, n.635 e s.m.i. di attuazione del TULPS.

Sorvegliabilità

il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n.564 *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione alimenti e bevande”*, e s.m.i., differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.

Pubblici Esercizi (PE)

quegli esercizi in cui si svolge un'attività imprenditoriale tesa anche all'offerta di un servizio (dare alloggio, somministrare una bevanda o un pasto), all'interno di locali accessibili a chiunque, senza formalità e/o bisogno di particolari permessi negli orari prefissati, e comunque sottoposti a preventiva specifica autorizzazione o SCIA, per assolvere ad altrettanto specifiche esigenze di P.S.

L'art. 86 del TULPS dispone che non possono esercitarsi senza licenza comunale, tra l'altro, alberghi, pensioni, locande, osterie, trattorie, caffè o esercizi simili in cui si vendono al minuto o si consumano birra, vino, bevande alcoliche e non, e circoli privati nei quali si somministrano bevande anche se la vendita o il consumo sia limitato soltanto ai soli soci. I pubblici esercizi in genere di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggetti alla potestà autorizzativa dell'autorità di pubblica sicurezza (il Sindaco in questo caso, con delega ai dirigenti). Dal punto di vista commerciale, i pubblici esercizi di differenziano dagli esercizi che effettuano la vendita al minuto di alimenti i quali sono caratterizzati dal fatto che i prodotti stessi sono portati e consumati fuori dai locali in cui si effettua la vendita mentre i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si distinguono in quanto organizzati per soddisfare un bisogno pubblico consistente nel permettere al cliente di consumare sul posto l'alimento o la bevanda acquistata e nel servizio offerto dal gestore. Le sale gioco, pur essendo pubblici esercizi, non rientrano nella presente regolamentazione, trattandosi di attività normate da specifiche leggi nazionali, regionali e da decreti dei monopoli di Stato, nonché di altri provvedimenti comunali cui si rimanda.

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

la vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate e annesse all'esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici.

Superficie aperta al pubblico

l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale, accessibile al pubblico e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi bagni e disimpegni ed esclusi cucina, magazzini, depositi e simili.

Area esterna di somministrazione

l'area a disposizione dell'operatore esterna ai locali, situata su area privata o pubblica.

Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico:

l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone, quali scuole, mense, circoli, ospedali, ecc. ove vi accedono solo le persone che hanno attinenza con il luogo in questione, quali gli studenti della scuola o i pazienti e i frequentatori dell'ospedale.

Attrezzature di somministrazione

tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande.

Somministrazione nel domicilio del consumatore

l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone presenti.

Somministrazione stagionale

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni.

Somministrazione temporanea

l'attività svolta su area pubblica o privata, in occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.

Somministrazione non assistita

la preparazione dell'alimento o della bevanda e la sua consegna al consumatore anche in recipienti aperti, eventualmente anche con fornitura di tovagliette, stoviglie e posate a perdere. In questa fattispecie l'operatore si limita alla preparazione dell'alimento o bevanda senza fornire altro servizio al consumatore se non la consegna al banco. Non rientra quindi il servizio al tavolo. Si tratta nello specifico delle attività delle gastronomie, le gelaterie che vendono gelato "a finestra", le pizzerie per asporto, i kebab, ecc.

Somministrazione mediante distributori automatici

l'attività di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici. Tale attività richiede il possesso dei requisiti professionali.

Sagra o Fiera

manifestazione temporanea ed occasionale, organizzata normalmente da gruppi di aggregazione spontanea, senza scopo di lucro né organizzazione imprenditoriale, che si svolge all'aria aperta, commemorando fatti relativi alla vita storica o mitica di un gruppo sociale, o tramandando cerimonie o tradizioni popolari, in occasione della quale viene effettuata anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.;

Zone commerciali

le due aree funzionali di suddivisione dell'intero territorio del Comune di Bisceglie.

Bevande superalcoliche

Bevande che vengono prodotte con un contenuto di alcol superiore al 21% del volume, indipendentemente dal fatto che, all'atto della somministrazione, vengano diluite con acqua, seltz o altri componenti.

Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT)

Sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire nell'elenco regionale e nazionale, ai sensi del D. M. 8 settembre 1999, n. 350, quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali, protratte nel tempo per un periodo non inferiore ai venticinque anni. La presenza di un riferimento all'origine territoriale permette di collegare il prodotto:

- al territorio, importante per le produzioni agricole e agroalimentari in considerazione dell'influenza che i fattori pedo-climatici dei luoghi di produzione hanno sulle caratteristiche dei prodotti;
- alla lavorazione, di carattere specifico e tradizionale ("fatto come una volta"); al riferimento a particolari tradizioni e culture di produzione.

Attività prevalente

l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari.

Circolo privato

locale (non pubblico) a cui possono accedere solo i soci che si sono tesserati, dove si promuovono attività di valenza sociale, di tipo ricreativo e/o culturale/sportivo. Sono spazi in cui si ritrovano persone che vogliono trascorrere del tempo insieme e che, di norma, condividono specifici interessi o abitudini di vita. Si differenziano dai pubblici esercizi in quanto sono costituiti non in forma di impresa, come questi ultimi, bensì in forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro. Per questo, se ai pubblici esercizi può accedere chiunque indistintamente, ai circoli può accedere solo chi sia in possesso di un tesserino di associato al circolo.

Allietamento

si intende l'attività svolta nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e del Decreto Ministeriale 19/08/1996. L'allietamento avviene mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, conferenze, esposizioni, qualora esercitate nei limiti e nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente regolamentazione o dei limiti di emissioni acustiche.

Intrattenimento

attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio le discoteche o i locali notturni.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

segnalazione dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività, regolamentata dall'articolo 19 e seguenti della Legge n.241/1990. In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e regolamenti vigenti, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali, e acustiche, con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La SCIA può indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa.

Autorizzazione

provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla SCIA o dalla comunicazione di inizio attività.

TITOLO II NORME DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 4

Zone di programmazione


1. In virtù di quanto definito al precedente articolo 2, l'Amministrazione Comunale di Bisceglie intende esercitare il proprio potere limitativo all'interno del perimetro del Centro Antico e alla limitrofa zona di particolare pregio. Essa è perimetrata come segue:

Zona 1

- Via N. Sauro
- Via Porto
- Tratto di Corso Umberto dall'intersezione di Via Porto con Piazza Castello
- Via Dante Alighieri
- Via Imbriani per il tratto compreso da Via D. Alighieri a Via Piave
- Via Piave dall'intersezione con Via Imbriani fino all'intersezione con Via Vittorio Veneto
- Via Vittorio Veneto dall'intersezione con Via Piave sino all'intersezione con Via Aldo Moro
- Via Aldo Moro, tratto compreso tra intersezione con Via Veneto e Piazza Diaz
- Piazza Diaz
- Via Petronelli fino all'intersezione con Via Ariosto
- Via Ariosto, dall'intersezione con Via De Gasperi all'intersezione con Via San Lorenzo
- Via San Lorenzo
- Piazza Vittorio Emanuele, dall'intersezione con Via Solferino all'intersezione con Largo Caduti Corazzata Roma
- Largo Caduti Corazzata Roma
- Via la Marina, sino all'intersezione con Via La Spiaggia
- Via La Spiaggia
- Via Taranto

Di seguito la rappresentazione cartografica dell'area del territorio di Bisceglie da sottoporre a misure di incentivo:

Cartografia della Zona 1



2. Il restante territorio comunale non esplicitamente individuato nel precedente comma 1 è inteso come **Zona 2**.

Articolo 5

Criteri limitativi per il rilascio di nuove autorizzazioni

1. I criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) divieto o limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone urbane designate, giacché incidono in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo del consumo di alcolici e ledono il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
 - b) necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza, soprattutto in zone urbane caratterizzate da un forte grado di criticità;
 - c) esigenza di tutelare e salvaguardare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
2. Per le strade e le piazze racchiuse nel perimetro Zona 1 come sopra illustrato, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale.

L'adozione di criteri limitativi al rilascio delle autorizzazioni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista al fine di evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica, pregiudizi alla sicurezza pubblica.

Per le vie e piazze ricomprese nel perimetro della Zona 1, la disposizione è valida anche per il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da altre strade o piazze del territorio comunale che non ricadano nel perimetro soggetto a limitazioni.

3. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura o il trasferimento di esercizi di somministrazione nel Centro Antico e alla limitrofa zona di particolare pregio è concessa solo previa verifica della sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

<p>1. Evidenza della compatibilità acustica della nuova attività</p>	<p>1. Presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi della Legge 447/1995, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dimostrante l'idoneità della nuova attività. La DIAC deve tener conto, nella valutazione, anche della presenza dei clienti nell'area esterna al pubblico esercizio e dell'attività di allietamento che il locale intende effettuare;</p> <p>2. Dimostrazione dei requisiti acustici passivi dei locali;</p> <p>3. Collaudo acustico dei locali.</p>
<p>2. Superficie minima del nuovo locale</p>	<p>La superficie minima dei locali ove ha accesso il pubblico, al lordo delle zone destinate a cucine, locali di lavorazione, magazzini, depositi, servizi igienici ed uffici deve garantire il rispetto di tutta la normativa igienico-sanitaria applicabile.</p>
<p>3. Accessibilità di tutti i locali da parte degli utenti</p>	<p>Garanzia di accessibilità di tutti i locali dell'esercizio da parte degli utenti, con particolare riguardo alle persone con disabilità, soprattutto per quanto riguarda i servizi igienici; l'esercente potrà garantire l'accessibilità con l'adozione di sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.</p> <p>Tutte le attività di somministrazione devono essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità.</p>
<p>4. Sistemi di sicurezza</p>	<p>Installazione di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:</p> <p>a) sistemi composti da telecamere e videoregistratori con memoria degli eventi, collegati in video alle forze dell'ordine o ad istituti di vigilanza;</p> <p>b) sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso.</p>
<p>5. Adeguati spazi interni ai locali destinati alla gestione differenziata dei rifiuti</p>	<p>Presenza di adeguati spazi interni ai locali (o nelle immediate pertinenze) destinati alla gestione differenziata (ed igienica) dei rifiuti, nonché degli imballaggi e dei contenitori a perdere. Per adeguati spazi si intendono postazioni poste al di fuori delle strette aree di lavorazione (cucina, sottobanco, ecc.), destinate allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti.</p>

6. Sostenibilità dell'esercizio	Sostenibilità dell'esercizio che si verifica nel rispetto dei seguenti punti: a) somministrazione bevande con vuoto a rendere, con proposte alternativa ai clienti (come l'acqua dell'acquedotto) e messa a disposizione di bevande alla spina in luogo di quelle in lattina o bottiglia; b) limitazione dell'utilizzo di monoporzioni tramite utilizzo di dosatori per tutti i prodotti che possono essere forniti sfusi (zucchero, miele, marmellata, cacao, biscotti, cereali, ecc.). c) utilizzo di posate, piatti, tovaglioli durevoli o biodegradabili. Eliminazione di stoviglie monouso, quali posate, bicchieri e tovaglioli usa e getta; d) inserimento nella propria offerta commerciale della somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti
7. Impegno a non installare AWP (<i>amusement with prizes</i>) apparecchi da gioco lecito che consentono vincite di denaro	Impegno a non installare AWP (apparecchi da gioco), anche se l'esercizio rispetta il limite dei 500 metri misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette, come individuati dalla L.R. 43/2013.

4. Restano escluse dall'applicazione dei criteri limitativi al rilascio delle autorizzazioni e/o trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, le porzioni del territorio comunale non esplicitamente individuate nel precedente comma 1.
5. Nelle attività di somministrazione all'interno della zona 1, così come in tutti i casi in cui sia impossibile l'installazione di canne fumarie anche in zona 2, l'emissione in atmosfera di fumi e gas potrà avvenire anche con soluzioni tecnologiche alternative di comprovata efficacia, anche dimostrata tramite acquisizione di parere da parte della competente ASL; dette soluzioni dovranno garantire il minimo impatto ambientale e non potranno essere applicate per le attività insalubri di II classe (es. friggitoria), come individuate dal DM 5/09/1994.
6. Anche per gli esercizi di somministrazione ubicati in zona 1, si applicano le previsioni e le limitazioni previste dal vigente regolamento comunale dei Dehors, anche per quanto concerne i limiti dimensionali delle superfici concedibili per tale utilizzo, proporzionate alle effettive superfici del locale già autorizzato per la somministrazione.

Articolo 6

Criteri qualitativi

1. La nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è altresì finalizzata ad introdurre nuovi criteri qualitativi su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita – nel rispetto della libertà imprenditoriale – una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti e della qualità urbana.
2. I criteri qualitativi di programmazione consistono in:
 - Criteri strutturali dei locali;
 - Criteri gestionali dell'attività.
3. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita dell'autorizzazione.
4. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e

bevande di cui all'art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2010 e dall'articolo 40 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", ossia quelle attività effettuate:

- a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
- b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (*ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni*) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni; le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f. nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
- g. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
- h. al domicilio del consumatore.

5. Criteri strutturali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
<p>1. Equilibrio tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'attività</p>	<p>Nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti, la superficie destinata alla somministrazione, a cui i clienti hanno libero accesso, non potrà essere inferiore alla quota di mq. 1,20 di spazio/persona per il totale dei posti destinati alla fruizione dalla clientela.</p> <p>La superficie totale dell'esercizio è da intendersi come la somma delle superficie calpestabili destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla somministrazione; - ai locali di servizio di preparazione, produzione e conservazione degli alimenti, compresa quella destinata ai dipendenti; - ai servizi igienici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri

<p>2. Funzionalità e adeguatezza dei locali e qualità delle strutture</p>	<p>a) I locali destinati alla somministrazione, alla preparazione, produzione e conservazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinati ai dipendenti, nonché i servizi igienici dovranno essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente;</p> <p>b) La dotazione di idonei parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze dovrà essere congrua;</p> <p>c) I locali destinati alla somministrazione ed i relativi servizi igienici dovranno essere accessibili ai diversamente abili;</p> <p>d) Obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande.
--	---	---

6. Criteri gestionali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
<p>1. Qualificazione dell'offerta di servizio</p>	<p>Obbligo di presentare una relazione di progetto dell'attività che contenga, tra l'altro:</p> <p>a) La tipologia del servizio che si intende offrire;</p> <p>b) Gli eventuali elementi innovativi;</p> <p>c) L'attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre;</p> <p>d) I potenziali clienti ai quali è rivolta l'offerta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;

<p>2. Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale</p>	<p>Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;
--	--	---

TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 7

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 8

Requisiti soggettivi

1. I requisiti soggettivi riguardano il soggetto che intende svolgere l'attività.
2. I requisiti necessari che si devono possedere per poter esercitare l'attività sono:
 - a) possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi da 6 a 6 bis, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Se il titolare dell'attività non possiede i requisiti professionali, l'attività può essere in capo ad un preposto, purché in possesso dei requisiti morali e professionali

previsti. Il preposto non deve necessariamente essere sempre presente nei locali ove viene svolta l'attività.

- b) possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
- 3. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della SCIA.
- 4. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

Articolo 9

Requisiti oggettivi

1. I requisiti oggettivi riguardano i locali o le aree ove si intende svolgere l'attività.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali e delle aree destinati all'attività stessa, al rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico- sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti, a quelle in materia di pubblica sicurezza (sorvegliabilità) e di tutela dell'inquinamento acustico.
3. Nel caso di attività temporanee non è necessaria la conformità edilizia e urbanistica, fatte salve le altre condizioni di cui al precedente punto 2. Parimenti nel caso di attività stagionali su aree all'aperto e svolte su strutture a carattere precario (chioschi, gazebo e simili) non necessita la conformità edilizia e urbanistica.
4. Nella fase di presentazione della domanda di autorizzazione o SCIA deve esserci la disponibilità dell'unità immobiliare (anche se in fase di costruzione o ristrutturazione) cui si riferisce la domanda di autorizzazione o SCIA, a titolo di proprietà, locazione, usufrutto, uso e comodato, anche in forma preliminare.
5. I pubblici esercizi devono avere almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico.
6. Nelle attività di somministrazione non assistita sono ammessi tavoli e sedie senza servizio al tavolo, ove il cliente può accomodarsi per consumare ciò che ha acquistato. Anche alle attività di somministrazione non assistita è concesso, previo rilascio di apposita autorizzazione, l'utilizzo di suolo pubblico per il posizionamento di sedie e tavoli, purché in assenza di servizio ai tavoli; tale previsione deve essere coordinata con il vigente Regolamento comunale dei Dehors. Qualora si intenda effettuare il servizio al tavolo l'attività si configura come somministrazione a tutti gli effetti. In quest'ultimo caso devono essere pertanto rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento, quali ad esempio il possesso dei requisiti professionali, la destinazione d'uso edilizia specifica, e la presenza del servizio igienico a disposizione della clientela.
7. Nella gestione ed esercizio dell'attività il titolare deve adottare ogni accorgimento utile ad evitare di compromettere il diritto al riposo dei residenti ed evitare il disturbo alla quiete pubblica, anche con riferimento allo stazionamento della clientela nella pubblica via. In quest'ultimo caso, qualora segnalato e verificato il disturbo, dovranno essere adottate particolari misure per evitarlo, quali ad esempio, la presenza di personale vigilante all'esterno del locale.

Articolo 10

Attività soggette a domanda, SCIA o a comunicazione. Procedimento di controllo

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alla presentazione

- della SCIA o all'ottenimento dell'autorizzazione nei casi di seguito specificati.
2. Sono soggette a domanda di autorizzazione solo quelle riferite all'attività di somministrazione di alimenti e bevande per:
 - a. l'apertura di una attività da insediarsi all'interno della Zona 1, di cui al precedente Titolo II;
 - b. il trasferimento di una attività all'interno della Zona 1 o quello dalla Zona 2 alla Zona 1;
 3. Sono soggette a SCIA tutte le altre fattispecie di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
 4. I contenuti della domanda e/o della SCIA sono determinati dalla modulistica in uso all'ufficio SUAP e pubblicata nel relativo sito. Le dichiarazioni e i requisiti resi in sede di presentazione della SCIA devono essere presenti alla data di inizio attività.
 5. La domanda è valida e la SCIA è efficace solo se presentate attraverso il sistema telematico in uso all'ufficio SUAP, attraverso la piattaforma online IMPRESAINUNGIORNO, compilate in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati indicati.
 6. La SCIA è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell'evento, ma può essere anche contestuale.
 7. Sono soggette a comunicazione:
 - a) il subingresso in esercizio dell'attività;
 - b) la modifica della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) la nomina di un preposto;
 - d) la sospensione temporanea dell'esercizio di somministrazione;
 - e) la cessazione dell'esercizio di somministrazione;
 - f) la modifica dei dati anagrafici e fiscali.
 8. L'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla data di presentazione della SCIA (salvo proroga in caso di comprovata necessità). Scaduto tale termine la SCIA o l'autorizzazione si intende decaduta di diritto e per iniziare l'attività ne dovrà essere presentata altra.
 9. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento sono regolati dalla legge n.241/1990 e dal D.P.R. 160/2010.

Articolo 11

Attività temporanee

1. L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all'Ufficio SUAP. Essa non è comunque soggetta ai criteri di programmazione di cui al presente Regolamento.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.
5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 12

Autorizzazioni stagionali

1. E' consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di forma

stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.

2. Alla scadenza del periodo concesso, le autorizzazioni decadono.

Articolo 13

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA o il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni, e con l'orario di termine dell'evento entro le ore 24:00 del giorno di inizio.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:
 - a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 - b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
 - c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
 - d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
 - e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
 - f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
 - g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
 - h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 - i) la diffusione musicale, fatto salvo il caso di autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 15, comma 2, dovrà essere effettuata in conformità con le previsioni del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale di Polizia Urbana.
 - j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
 - k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.

Articolo 14

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

Articolo 15

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.
2. Nelle more dell'adozione del Piano Comunale di zonizzazione acustica, il Sindaco - ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, art. 6, comma 1, lettera h - può autorizzare in particolari periodi dell'anno l'utilizzo di impianti sonori anche in deroga ai valori limite, precisando per ogni specifica area del Comune (litorale, area portuale, centro storico, centro urbano, aree periferiche) sia gli orari che il limite di emissioni acustiche.
3. I titolari di pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento all'aperto sono obbligati a presentare una relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato, che attesti il limite massimo di diffusione sonora consentito, indicando puntualmente le apparecchiature sonore utilizzate e le misure adottate per la loro taratura.
4. L'inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico può determinare le seguenti sanzioni:
 - immediata sospensione della diffusione sonora, su ordine degli Organi di Vigilanza comunale, pena la violazione dell'art. 650 c.p.;
 - sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a 3 (tre) giorni, in caso di reiterata violazione nel corso di un anno solare;
 - applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 (cinquecento) a Euro 3.000,00 (tremila).

TITOLO IV SANZIONI E OBBLIGHI

Articolo 16

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è sanzionata come segue:
 - a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, SCIA o comunicazione, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00

- (millecinquecento) a € 15.000,00 (quindicimila), nonché alla chiusura dell'attività;
- a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione alle disposizioni circa la conformità dei locali alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e pubblica sicurezza dei locali, nonché alle norme in materia di pubblicità sui prezzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 (seicento) a € 3.500,00 (tremilacinquecento);
 - a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione ad altre disposizioni diverse da due quelle sopracitate, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 (trecento) a € 3.000,00 (tremila).
2. La violazione delle norme TULPS è sanzionata con le sanzioni previste dal medesimo TULPS. In particolare, la violazione dell'obbligo di non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo e salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del C.P., è sanzionata ai sensi del comma 1 dell'art. 221-bis del TULPS, con il pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici) a € 3.098,00 (tremilanovantotto).
 3. La violazione dell'obbligo di consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione e delle altre disposizioni previste dal presente regolamento, diverse da quelle sopracitate, è sanzionata con il pagamento di una somma da € 100,00 (cento) a € 150,00 (centocinquanta).
 4. Per quanto attiene le sanzioni in materia di rumore, si rimanda alle vigenti leggi in materia.

Articolo 17

Revoca. Decadenza titoli abilitativi e provvedimenti conseguenti

1. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:
 - a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Al fine di consentire all'esercente di provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda di trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - e) non vengano osservati i provvedimenti di sospensione.
2. La proroga di cui al comma precedente, lettere a) e d), non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
3. L'autorizzazione è altresì revocata:
 - qualora venga dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'attività dell'impianto di distribuzione di carburanti in connessione del quale era svolta l'attività di somministrazione integrativa;
 - per ragioni di ordine pubblico come previsto dall'art. 100 TULPS.

Articolo 18

Reclama

1. Qualora sia stata commessa una violazione di cui all'art.16 punto 1 per due volte in un anno

- solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, sussiste recidiva.
2. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività per giorni 30 secondo quanto stabilito agli articoli precedenti e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

Articolo 19

Obblighi dell'esercente

1. I titolari dei pubblici esercizi devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.
2. E' obbligatoria l'esposizione, in luogo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:
 - dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della SCIA, ai sensi dell'art.180 del TULPS;
 - della riproduzione a stampa degli articoli 101 del TULPS e 173, da 176 a 181, e 186 del Regolamento TULPS, ai sensi dell'art. 180 del medesimo Regolamento TULPS;
 - dell'orario di apertura al pubblico, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno e all'esterno dei propri locali;
 - listino dei prezzi praticati, mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili. Se viene effettuato servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva;
 - copia dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi art.5 del Reg. CE 852/2004 e art.180 del TULPS;
3. E' altresì obbligatorio:
 - tenere a disposizione all'interno dei locali la documentazione di impatto acustico, se predisposta per l'attività, ai sensi del D.P.C.M. 215 del 16/04/1999;
 - astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art. 181 del Regolamento TULPS;
 - tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 185 del Regolamento TULPS;
4. E' vietato:
 - rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'art. 187 del Regolamento TULPS e salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del codice penale (divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16 ed alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di qualsiasi altra infermità, oppure in stato di manifesta ubriachezza);
 - effettuare giochi senza l'esposizione della tabella giochi proibiti, ai sensi dell'art. 110 del TULPS.

Articolo 20

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Bisceglie e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 7

Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche

7.1 Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni

Il presente documento rappresenta il “Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Bisceglie”, ai sensi di quanto previsto da:

- a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- c) L.R. Puglia 24/2015, art. 12, lettera d) che richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Nel presente documento sono riportate le previsioni di Piano per il periodo di validità del Piano stesso, previsto in tre anni. Tali previsioni riguardano in particolare la situazione dei mercati e delle fiere esistenti, l'istituzione di nuovi mercati o fiere, lo spostamento, la riduzione o la soppressione di mercati o fiere esistenti, l'individuazione di aree compatibili o incompatibili con il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante e, infine, la individuazione di posteggi fuori mercato.

Tali previsioni sono precedute dai principali risultati dell'analisi sulla rete distributiva del Comune di Bisceglie. Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della distribuzione in sede fissa.

L'analisi è stata svolta allo scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale, nonché i vincoli e gli indirizzi normativi allo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

7.2 La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche

Al 31 dicembre 2021 il Comune di Bisceglie registrava una popolazione di 53.738 abitanti, distribuita su una superficie di 69,25 kmq., con una densità di 776,07 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento lievemente decrescente, tanto che - nell'arco dell'intero decennio - la variazione percentuale è risultata essere del - 0,02%.

A fronte di questa dinamica demografica, il Comune di Bisceglie può contare su una rete distributiva in sede fissa che definisce i seguenti parametri complessivi di dotazione di servizio al consumatore:

Numero Punti di Vendita		642
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	237
	<i>di cui Non Alimentare</i>	405

Metri quadrati di superficie di vendita		57.239,73
	<i>di cui Alimentare e Misto</i>	23.312,77
	<i>di cui Non Alimentare</i>	33.926,96

Dai dati generali appena rappresentati discendono i seguenti indicatori di servizio della rete distributiva del Comune di Bisceglie:

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/Popolazione/1000)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.065,12
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	434,38
<i>di cui Non Alimentare</i>	630,74

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	811,96
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	250,76
<i>di cui Non Alimentare</i>	561,20
Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti	253,96
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	183,06
<i>di cui Non Alimentare</i>	70,89
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	79,11
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	43,84
<i>di cui Non Alimentare</i>	35,27
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	96,98
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	96,98
<i>di cui Non Alimentare</i>	0,00
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	78,43
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	42,80
<i>di cui Non Alimentare</i>	35,63

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV/Popolazione/1000)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	11,95
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>4,41</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>7,54</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	826,57
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>336,65</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>489,92</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	9,27
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,42</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>5,85</i>

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita PDV/Metri quadri vendita MSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	3,21
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>1,36</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>7,90</i>

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Bisceglie sono le seguenti:

MERCATI GIORNALIERI**Mercato Ittico**

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Umberto	11	0	0	0	11
Totale	11	0	0	0	11

Mercato Ortofrutticolo

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Umberto	11	6	0	0	17
Corso Garibaldi	5	0	0	0	5
Totale	16	6	0	0	22

Posteggi Isolati giornalieri

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Largo Calace	1	0	0	0	1
Via Padre Kolbe	1	0	0	0	1
Cimitero Mare	0	0	1	0	1
Cimitero Terra	0	0	1	0	1
Cimitare Mare	0	0	1	0	1
Totale	2	0	3	0	5

Posteggi isolati giornalieri stagionali

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Litoranea di ponente e di levante	20	0	5	0	25
Totale	20	0	5	0	25

MERCATI SETTIMANALI

Mercato settimanale del Martedì

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via S. Martino area scoperta	32	0	202	1	235
Via S. Martino area coperta	24	0	0	0	24
Totale	56	0	202	1	259

MERCATI MENSILI

Mercato mensile prima domenica del mese

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Vittorio Emanuele	0	0	70	0	70
Totale	0	0	70	0	70

FESTA, SAGRE, MERCATINI

Festa Patronale Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone (sabato - domenica - lunedì 2^a settimana di agosto)

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Vittorio Emanuele	20	0	168	0	188
Totale	20	0	168	0	188

Festa Patronale Madonna Addolorata (14 – 15 settembre)

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Vittorio Emanuele	10	0	147	0	157
Totale	10	0	147	0	157

Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via Aldo Moro	5	0	10	0	15
Piazza Margherita	5	0	10	0	15
Piazza Vittorio Emanuele	5	0	10	0	15
Piazza San Francesco	5	0	10	0	15
Via S. Martino	20		30		
Totale	40	0	70	0	110

7.3 Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità

Sulla base dei dati rilevati dall'esame dei mercati su aree pubbliche è possibile calcolare il totale complessivo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale di Bisceglie, all'interno dei seguenti mercati e posteggi autorizzati:

Denominazione	Numero Posteggi
Mercati di tipo giornaliero	38
Posteggi isolati giornalieri	19
Mercati di tipo giornaliero stagionale (1/5 - 30/09)	25
Mercato di tipo settimanale	259
Mercato di tipo mensile	70
Festa Patronale Santi Protettori (sab-dom-lun 2^ settimana Agosto)	188
Festa Patronale Madonna Addolorata (14-15 settembre)	157
Mercatini di Natale (7/12 - 6/1)	110
Totale posteggi nei vari mercati	866

La valutazione della rete del commercio su aree pubbliche rende necessario l'inserimento del tempo come fondamentale variabile di peso statistico, considerando che i posteggi sono diversamente funzionali in base allo svolgimento temporale dell'attività.

In questo modo, calcolando il numero dei posteggi esistenti per il numero di giorni effettivi nel corso dell'anno in cui essi sono operativi, si potrà ottenere il corretto ammontare dei posteggi/giorno.

In questo senso, i tipi di mercato ed i relativi posteggi sopra indicati possono essere riclassificati in base al tempo in cui sono operativi, moltiplicando i posteggi per il coefficiente temporale:

Tipo Mercato	Sviluppo Coefficiente Tempo	Coefficiente Tempo
Mercati di tipo giornaliero	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Posteggi isolati giornalieri	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Mercati di tipo giornaliero stagionale	(182/365) attività giornaliera stagionale	0,49863
Mercato di tipo settimanale	(52/365) in quanto attività settimanale	0,14246
Mercato di tipo mensile	(12/365) in quanto attività mensile	0,03288
Festa Patronale Santi Protettori	(3/365) attività occasionale	0,00822
Festa Patronale Madonna Addolorata	(2/365) attività occasionale	0,00548
Mercatini di Natale (7/12 - 6/01)	(30/365) attività occasionale	0,08219

Lo sviluppo del calcolo del peso statistico del tempo – effettuato attraverso l'applicazione del coefficiente temporale – ritorna come risultato i seguenti posteggi/giorno per singolo mercato:

Mercati Giornalieri

Mercato Ittico

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Corso Umberto	Annuale Giornaliero. (365/365)	11	1,00000	11,00
Totale posteggi giorno		11		11,00

Mercato Ortofrutticolo

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Corso Umberto	Annuale Giornaliero. (365/365)	17	1,00000	17,00
Corso Garibaldi	Annuale Giornaliero. (365/365)	5	1,00000	5,00
Totale posteggi giorno		22		22,00

Posteggi isolati giornalieri

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Largo Calace	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Padre Kolbe	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Cimitero Mare	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Cimitero Terra	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Cimitare Mare	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo (ore 07:00-14:00) escluso il martedì	Annuale Giornaliero. (365/365)	2	2,00000	2,00
Area Parcheggio (angolo Via Papa Giovanni Paolo II e Via Galilei)	Annuale Giornaliero. (365/365)	2	2,00000	2,00
Via Villa Frisari angolo Via Sergio Cosmai	Annuale Giornaliero. (365/365)	2	2,00000	2,00
Via Corato Vecchia angolo Via Salvemini	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Via San Martino angolo Via Abate Caprioli	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Lecce angolo Corso Umberto	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Cala Arciprete angolo Via Fragata	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo automarket1/10-30/04: 17,00/24,00 - 01/05-30/9: 17,00/01,00)	Annuale Giornaliero. (365/365)	2	2,00000	2,00
Via Libertà (lato tribuna Stadio Comunale) automarket	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Libertà (lato tribuna Stadio Comunale) automarket	Annuale Giornaliero. (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		19		19,00

Posteggi isolati giornalieri stagionali (dal 1° maggio al 30 settembre)

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Litoranea di ponente e di levante	Annuale Giornaliero. (182/365)	25	0,49863	12,46
Totale posteggi giorno		25		12,46

Mercato settimanale del Martedì

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via S. Martino	Annuale Settimanale (52/365)	259	0,14246	36,89
Totale posteggi giorno		259		36,89

Mercati mensili (prima domenica del mese)

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Piazza Vittorio Emanuele	Annuale Mensile (12/365)	70	0,03288	2,30
Totale posteggi giorno		70		2,30

Feste, Sagre e Mercatini

Festa Patronale Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Piazza Vittorio Emanuele	sabato - domenica - lunedì 2 ^a settimana di agosto (3/365)	188	0,00822	1,54
Totale posteggi giorno		188		1,54

Festa Patronale Madonna Addolorata

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Piazza Vittorio Emanuele	14 – 15 settembre (2/365)	157	0,00548	0,86
Totale posteggi giorno		157		0,86

Mercatini di Natale

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via Aldo Moro	7 dicembre – 6 gennaio (30/365)	15	0,08219	1,23
Piazza Margherita	7 dicembre – 6 gennaio (30/365)	15	0,08219	1,23
Piazza Vittorio Emanuele	7 dicembre – 6 gennaio (30/365)	15	0,08219	1,23
Piazza San Francesco	7 dicembre – 6 gennaio (30/365)	15	0,08219	1,23
Via S. Martino	7 dicembre – 6 gennaio (30/365)	50	0,08219	4,11
Totale posteggi giorno		110		9,03

Riepilogo Mercati, Fiere e Mostre

Denominazione	Numero Posteggi	Equivalente posteggi/giorno
Mercati di tipo giornaliero	38	38,00
Posteggi isolati giornalieri	19	19,00
Mercati di tipo giornaliero stagionale (1 maggio – 30 settembre)	25	12,46
Mercato di tipo settimanale	259	36,89
Mercato di tipo mensile	70	2,30
Festa Patronale Santi Protettori (sab/dom/lun 2 ^a sett. Agosto)	188	1,54
Festa Patronale Madonna Addolorata (14-15 settembre)	157	0,86
Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)	110	9,03
Totale posteggi nei vari mercati	866	120,08

Una volta determinato il calcolo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale, si potrà definire la superficie totale della rete distributiva insediata nelle aree pubbliche municipali. Infatti, assumendo come superficie quadrata media di un posteggio il dato ottimale fissato in 32 mq., potremo determinare la superficie totale dei posteggi attraverso la seguente formula:

$$\text{Somatoria posteggi/giorno} \times \text{Superficie media posteggio} = \text{Superficie totale posteggi}$$

a cui corrispondono i seguenti valori numerici:

$$\text{Posteggi/giorno (120,08)} \times \text{Superficie media posteggio mq. (32)} = \text{Superficie totale Mq. 3.842,88}$$

La superficie metrica quadrata coperta dai posteggi istituiti nel Comune di Bisceglie nell'unità di tempo annuale risulta quindi essere di mq. **3.842,88**.

Il dettaglio della ricognizione dei mercati insistenti su aree pubbliche consente altresì la distinzione dei posteggi/giorno e della relativa superficie sopra determinata per tipologia merceologica:

Tipo Mercato	Totale posteggi	Coefficiente Tempo	Posteggi Alimentari AM	Posteggi Giorno AM	Posteggi Non Alim. NA	Posteggi Giorno NA
Mercati di tipo giornaliero	38	1,00000	35	35,00	3	3,00
Posteggi isolati giornalieri	19	1,00000	16	16,00	3	3,00
Mercati di tipo giornaliero stagionale (1/5 - 30/09)	25	0,49863	21	10,47	4	1,99
Mercato di tipo settimanale	259	0,14247	56	7,98	203	28,92
Mercato di tipo mensile	70	0,03288	0	0,00	70	2,30
Festa Patronale Santi Protettori (sab/dom/lun 2 ^a sett. Agosto)	188	0,00822	20	0,16	168	1,38
Festa Patronale Madonna Addolorata (14-15 settembre)	157	0,00548	10	0,06	147	0,79
Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)	110	0,08219	40	3,29	70	5,75
Totali	866		198	72,96	668	47,13

Come già effettuato per il calcolo della superficie totale dei posteggi istituiti nel territorio comunale di Bisceglie, ora è possibile eseguire lo stesso calcolo distinguendo le tipologie merceologiche alimentari da quelle non alimentari.

Per il settore alimentare, i posteggi/giorno su base annuale risultano essere 72,96 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a mq. 2.334,72.

Per il settore non alimentare, i posteggi/giorno su base annuale risultano essere 47,08 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a mq. 1.508,16.

Nel Comune di Bisceglie la ricognizione dei mercati insistenti su aree pubbliche ha definito le seguenti superficie totali di posteggi per il commercio su aree pubbliche:

Tipologia posteggi istituiti	Mq. Vendita
Superficie totale posteggi istituiti	3.842,88
di cui:	
<i>Superficie totale posteggi di tipo alimentare</i>	<i>2.334,72</i>
<i>Superficie totale posteggi di tipo non alimentare</i>	<i>1.508,16</i>

Una volta determinata la superficie complessiva dei posteggi nell'unità di tempo annuale (posteggi anno), è possibile pervenire alla definizione del rapporto tra rete distributiva in sede fissa e quella su aree pubbliche.

Tipologia merceologica	Superficie di vendita in sede fissa (mq.)	Superficie di vendita su aree pubbliche (mq.)	Rapporto Commercio area pubblica/fisso (%)
Alimentare e Misto	23.312,77	2.334,72	10,01
Non Alimentare	33.926,96	1.508,16	4,44
Totale	57.239,73	3.842,88	6,71

Nello specifico del Comune di Bisceglie il rapporto tra la superficie complessiva di vendita insistente sulle aree pubbliche (mq. 3.842,88) e quella della rete distributiva in sede fissa (mq. 57.239,73) definisce un rapporto pari al 6,71%.

Più nello specifico, l'articolazione del rapporto tra commercio a posto fisso e quello su aree pubbliche è fissato al 10,01% per il settore Alimentare, mentre risulta del 4,44% per il settore Non Alimentare.

Infine, con riferimento all'indice di servizio per 1000 abitanti, la ricognizione dei mercati su aree pubbliche ha restituito le seguenti dotazioni di servizio, avendo considerato il dato ISTAT relativo alla popolazione residente al 01/01/2022 pari a 53.738 abitanti:

Tipologia posteggi istituiti	Mq. Vendita	Dotazione per 1000 ab.
Superficie totale posteggi istituiti	3.842,88	71,51
di cui:		
<i>Superficie totale posteggi di tipo alimentare</i>	<i>2.334,72</i>	<i>43,45</i>
<i>Superficie totale posteggi di tipo non alimentare</i>	<i>1.508,16</i>	<i>28,06</i>

Il confronto tra le dotazioni di servizio del commercio in sede fissa e quelle del commercio su aree pubbliche definiscono la seguente tabella

Confronto tra le dotazioni di servizio commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche (per 1000 ab.)

Commercio fisso AM	Commercio fisso NA	Totale commercio fisso	Commercio pubblico AM	Commercio pubblico NA	Totale commercio pubblico
434,38	630,74	1.065,16	43,45	28,06	71,51

Le riflessioni conclusive derivanti dall'analisi della situazione attuale del commercio su aree pubbliche nel Comune di Bisceglie portano alle seguenti considerazioni finali:

1. la dotazione commerciale relativa ai mercati su aree pubbliche appare nel complesso commisurata alle esigenze della popolazione;
2. infatti il rapporto tra la dotazione di servizio del commercio in sede fissa e quello su aree pubbliche è del 10,01%, praticamente coincidente con il limite del 10% che viene indicato unanimemente in letteratura come rapporto ottimale.

7.4 Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bisceglie

Come già anticipato in sede introduttiva, la Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24, art. 12, lettera d) richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Il Piano del Commercio su Aree pubbliche del Comune di Bisceglie definisce i contenuti minimi previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
- b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica, in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.

In ragione di questi obiettivi, le Linee Guida del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bisceglie sono orientate a:

1. razionalizzazione dei mercati, fiere e sagre esistenti con il riordino dei posteggi esistenti con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
2. conferma in termini qualitativi e quantitativi dei posteggi laddove risulterà possibile con le previsioni urbanistiche vigenti e con le limitazioni e divieti di polizia stradale e polizia urbana, igienico sanitarie e comunque in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante e delle vigenti leggi;
3. conferma dei mercati e fiere comunali annuali, stagionali e rionali con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
4. conferma dei posteggi isolati fuori mercato distribuiti su tutto il territorio comunale per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
5. previsione all'interno delle manifestazioni mercatali e fieristiche di posteggi riservati a disabili, a produttori agricoli e per la vendita di prodotti tipici regionali;
6. definizione del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
7. definizione della cartografia e delle schede analitiche di individuazione e definizione dei posteggi entro mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

7.5 Nuova definizione dei Mercati su aree pubbliche

Dalle analisi effettuate nei mercati su aree pubbliche è emersa la necessità di procedere alla riorganizzazione dei mercati su aree pubbliche secondo lo schema di seguito illustrato.

MERCATI GIORNALIERI

Mercato Ittico

Denominazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso Umberto	11	0	0	0	11
Totale	11	0	0	0	11

Mercato Ortofrutticolo

Denominazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Corso Umberto	11	6	0	0	17
Corso Garibaldi	5	0	0	0	5
Totale	16	6	0	0	22

MERCATI SETTIMANALI

Mercato settimanale del Martedì

Denominazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via San Martino area scoperta	32	0	202	1	235
Via San Martino area coperta	24	0	1	0	23
Totale	56	0	203	1	259

MERCATI MENSILI

Mercato mensile della prima domenica del mese

Denominazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Piazza Vittorio Emanuele	0	0	70	0	70
Totale	0	0	70	0	70

POSTEGGI ISOLATI

Posteggi isolati giornalieri stagionali dal 1° Maggio al 30 settembre (residui da assegnare con Bando Pubblico)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Litoranea di Levante					
1	Via Capitini (altezza civico 58)	4 x 3	1	0	1
3	Via Capitini (altezza civico 54)	4 x 3	1	0	1
4	Via Cala Arciprete angolo Via Prussiano	2 x 3	0	1	1
Totale Litoranea di Levante			2	1	3
Litoranea di Ponente					
11	Via Libertà (area parcheggio Conca dei Monaci) automarket	8 x 4	1	0	1
23	Panoramica Umberto Paternostro (civico 285-287) chiosco	6 x 3	1	0	1
Totale Litoranea di Ponente			2	0	2
Totale Posteggi isolati stagionali da assegnare (01/05-30/09)			4	1	5

Posteggi isolati giornalieri stagionali dal 1° Maggio al 30 settembre (già assegnati con Bando Pubblico del 2019)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Litoranea di Levante					
2	Via Capitini (altezza civico 56)	4 x 3	1	0	1
5	Via Prussiano angolo Via Cala Arciprete	4 x 3	1	0	1
6	Via Prussiano (altezza civico 42)	6 x 3	1	0	1
7	Via Prussiano angolo Via XXV Aprile (parcheggio frontistante ex Macello)	4 x 3	1	0	1
8	Via Prussiano angolo Via XXV Aprile (parcheggio frontistante ex Macello)	4 x 3	0	1	1
Totale Litoranea di Levante			4	1	5
Litoranea di Ponente					
9	Via Libertà (area parcheggio Lega Navale) automarket	8 x 4	1	0	1
10	Via Libertà angolo Via Carrara Camposanto chiosco	8 x 3	1	0	1
12	Via Libertà (parcheggio Conca Monaci – marciapiede lungo strada) automarket/chiosco	8 x 4	1	0	1
13	Via Libertà (antistante parcheggio Conca dei Monaci) chiosco	3 x 3	0	1	1
14	Via Libertà (parcheggio Conca dei Monaci, WC) chiosco	8 x 3	1	0	1
15	Largo Salsello chiosco	4 x 3	1	0	1
16	Largo Salsello chiosco	3 x 3	0	1	1
17	Panoramica Umberto Paternostro (Area del Mare) chiosco	6 x 3	1	0	1
19	Panoramica Umberto Paternostro angolo Viale Ponte Lama	8 x 3	1	0	1
20	Largo Salsello (battigia) chiosco	8 x 3	1	0	1
21	Panoramica Umberto Paternostro chiosco spiaggia	4 x 3	1	0	1
22	Panoramica Umberto Paternostro incrocio Via Todisco Gente di Mare chiosco	3 x 3	1	0	1
24	Panoramica Umberto Paternostro (civico 291-293) chiosco	4 x 3	1	0	1

	Totale Litoranea di Ponente		11	2	13
	Totale Posteggi isolati stagionali già assegnati (01/05-30/09)		15	3	18

Posteggi Isolati giornalieri esistenti (compresi quelli già assegnati con Bando Pubblico del 2019)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
27-28	Area Parcheggio (angolo Via Papa Giovanni Paolo II e Via Galilei)	6 x 3	2	0	2
29-30	Via Villa Frisari angolo Via Sergio Cosmai	6 x 3	2	0	2
31	Via Corato Vecchia angolo Via Salvemini	6 x 3	1	0	1
35-36	Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo automarket 1/10-30/04: 17,00/24,00 - 01/05-30/9: 17,00/01,00)	8 x 4	2	0	2
37	Via Libertà (lato tribuna Stadio Comunale) automarket	8 x 4	1	0	1
38	Via Libertà (lato tribuna Stadio Comunale) automarket	8 x 4	1	0	1
39	Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo		1	0	1
40-41	Viale Camposanto ingresso Cimitero Via Libertà		0	2	2
42	Carrara Salsello ingresso Cimitero		0	1	1
44	Via P. Kolbe		1	0	1
	Totale		11	3	14

Posteggi Isolati giornalieri di nuova istituzione (residui da assegnare con Bando Pubblico)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
25-26	Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo (ore 07:00-14:00) escluso il martedì	6 x 3	2	0	2
32	Via San Martino angolo Via Abate Caprioli	6 x 3	1	0	1
33	Via Lecce angolo Corso Umberto	3 x 3	1	0	1
34	Via Cala Arciprete angolo Via Fragata	6 x 3	1	0	1
	Totale		5	0	5

FESTA, SAGRE, MERCATINI

Festa Patronale Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone
(sabato - domenica - lunedì 2^a settimana di agosto)

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Piazza Vittorio Emanuele	20	0	168	0	188
Totale	20	0	168	0	188

Festa Patronale Madonna Addolorata (14 – 15 settembre)

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Piazza Vittorio Emanuele	10	0	147	0	157
Totale	10	0	147	0	157

Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)

Localizzazione	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	Totale
Via Aldo Moro	5	0	10	0	15
Piazza Margherita	5	0	10	0	15
Piazza Vittorio Emanuele	5	0	10	0	15
Piazza San Francesco	5	0	10	0	15
Via San Martino	20		30		50
Totale	40	0	70	0	110

Al presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche si allega cartografia per l'individuazione e definizione dei posteggi entro i mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.


7.6 Previsioni di utilizzo della nuova Area mercatale di via San Martino

Considerata la rilevanza dell'investimento pubblico effettuato per la realizzazione ed allestimento della nuova area Mercatale di via San Martino, ed atteso che essa si configura come una delle prime e più grandi aree all'uopo attrezzate su tutto il territorio nazionale, è intenzione dell'Amministrazione favorire un utilizzo della medesima esteso a tutti i giorni e periodi dell'anno, anche in un'ottica di sviluppo turistico della Città. Pertanto tale area sarà sede di mercati a tema, organizzati anche con periodicità mensile o con quella che l'Amministrazione riterrà di volta in volta più opportuna, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, ove ritenuto necessario, oltre che sede di manifestazioni di alto tipo (eventi culturali, concerti, attività ludico-sportive, etc.) da coordinare con la periodicità dei mercati Settimanali, sentito nel merito il parere tecnico dei competenti uffici comunali.


Per l'ottimizzazione dell'utilizzazione dell'area e per fornire servizi conformi e proporzionati alle sopravvenute esigenze dell'utenza, all'interno dell'area mercatale di via San Martino, nelle posizioni indicate dall'allegata planimetria, si prevede la realizzazione di n.1 postazione riservata all'esposizione e vendita di prodotti agricoli e/o artigianali riservati a operatori per i quali siano in corso forme di re-inserimento sociale e lavorativo (dim. 4x4mq) oltre che l'individuazione delle aree destinate al posizionamento di n.2 posteggi coperti alimentari (dim. 5x5 mq cad.), per la fornitura di servizi ausiliari di caffetteria e piccola ristorazione a beneficio dell'area mercatale, da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica.

Al fine di permettere una pianificazione coordinata e strutturata dell'utilizzo di tale area si prevede, entro 180 giorni dall'approvazione della presente variante al Documento Strategico del Commercio, l'emanazione di apposito Regolamento di Utilizzo e Gestione della nuova area Mercatale di via San Martino, che potrà prevedere anche forme di esternalizzazione della gestione della suddetta area, da assegnarsi anch'essa mediante procedura ad evidenza pubblica.

Mercato settimanale del martedì



Mercato mensile
(prima domenica del mese)



Posteggi Isolati



PROTOTIPO POSTEGGIO




PIANTA

SCALA 1:20


Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 1




Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 2




Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 3



Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 4




Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 5




Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 6



Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 7




Dettaglio Posteggi Isolati
Tavola 8



Festa Patronale Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone
 (sabato - domenica - lunedì 2ª settimana di agosto)



Festa Patronale Madonna Addolorata (14 – 15 settembre)





Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 8

Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Bisceglie persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Bisceglie definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4.
 - d) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
 - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
 - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Bisceglie, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
 5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione del Comune di Bisceglie individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Bisceglie individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge il Comune di Bisceglie, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
 - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, tenendo conto prioritariamente:
 - a. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d. stato di disoccupazione;
 - e. invalidità
 - f. carico familiare

Art. 3

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca attraverso la piattaforma online IMPRESAINUNGIORNO.
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di attività in forma itinerante;
 - b. l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati;
 - c. posteggi situati nei centri storici.
9. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in

capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.

10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 4

Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
 - a) **Aree Pubbliche**: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) **Commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **Concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - d) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **Mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - f) **Fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) **Fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
 - h) **Presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - i) **Presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - j) **Concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- j bis) **Spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
 - b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

TITOLO II AREE DI MERCATO

Articolo 5

Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 6

Aree individuate

Nel territorio comunale di Bisceglie le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche nel Comune di Bisceglie sono le seguenti:

MERCATI GIORNALIERI

Mercato Ittico

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Umberto	11	0	0	0	11
Totale	11	0	0	0	11

Mercato Ortofrutticolo

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Corso Umberto	11	6	0	0	17
Corso Garibaldi	5	0	0	0	5
Totale	16	6	0	0	22

MERCATI SETTIMANALI

Mercato settimanale del Martedì

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via San Martino area scoperta	32	0	202	1	235
Via San Martino area coperta	24	0	0	0	24
Totale	56	0	202	1	259

MERCATI MENSILI

Mercato mensile della prima domenica del mese

Denominazione Mercato	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Vittorio Emanuele	0	0	70	0	70
Totale	0	0	70	0	70

POSTEGGI ISOLATI

Posteggi isolati giornalieri stagionali dal 1° Maggio al 30 settembre (residui da assegnare con Bando Pubblico)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Litoranea di Levante					
1	Via Capitini (altezza civico 58)	4 x 3	1	0	1
3	Via Capitini (altezza civico 54)	4 x 3	1	0	1
4	Via Cala Arciprete angolo Via Prussiano	2 x 3	0	1	1
Totale Litoranea di Levante			2	1	3
Litoranea di Ponente					
11	Via Libertà (area parcheggio Conca dei Monaci) automarket	8 x 4	1	0	1
23	Panoramica Umberto Paternostro (civico 285-287) chiosco	6 x 3	1	0	1
Totale Litoranea di Ponente			2	0	2
Totale Posteggi isolati stagionali da assegnare (01/05-30/09)			4	1	5

Posteggi isolati giornalieri stagionali dal 1° Maggio al 30 settembre (già assegnati con Bando Pubblico del 2019)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Litoranea di Levante					
2	Via Capitini (altezza civico 56)	4 x 3	1	0	1
5	Via Prussiano angolo Via Cala Arciprete	4 x 3	1	0	1
6	Via Prussiano (altezza civico 42)	6 x 3	1	0	1
7	Via Prussiano angolo Via XXV Aprile (parcheggio frontistante ex Macello)	4 x 3	1	0	1
8	Via Prussiano angolo Via XXV Aprile (parcheggio frontistante ex Macello)	4 x 3	0	1	1
Totale Litoranea di Levante			4	1	5
Litoranea di Ponente					
9	Via Libertà (area parcheggio Lega Navale) automarket	8 x 4	1	0	1
10	Via Libertà angolo Via Carrara Camposanto chiosco	8 x 3	1	0	1
12	Via Libertà (parcheggio Conca Monaci – marciapiede lungo litoranea) automarket/chiosco	8 x 4	1	0	1
13	Via Libertà (antistante parcheggio Conca dei Monaci) chiosco	3 x 3	0	1	1
14	Via Libertà (parcheggio Conca dei Monaci, WC) chiosco	8 x 3	1	0	1
15	Largo Salsello chiosco	4 x 3	1	0	1
16	Largo Salsello chiosco	3 x 3	0	1	1

17	Panoramica Umberto Paternostro (Area del Mare) chiosco	6 x 3	1	0	1
19	Panoramica Umberto Paternostro angolo Viale Ponte Lama	8 x 3	1	0	1
20	Largo Salsello (battigia) chiosco	8 x 3	1	0	1
21	Panoramica Umberto Paternostro chiosco spiaggia	4 x 3	1	0	1
22	Panoramica Umberto Paternostro incrocio Via Todisco Gente di Mare chiosco	3 x 3	1	0	1
24	Panoramica Umberto Paternostro (civico 291-293) chiosco	4 x 3	1	0	1
	Totale Litoranea di Ponente		11	2	13
	Totale Posteggi isolati stagionali già assegnati (01/05-30/09)		15	3	18

Posteggi Isolati giornalieri esistenti (compresi quelli già assegnati con Bando Pubblico del 2019)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
27-28	Area Parcheggio (angolo Via Papa Giovanni Paolo II e Via Galilei)	6 x 3	2	0	2
29-30	Via Villa Frisari angolo Via Sergio Cosmai	6 x 3	2	0	2
31	Via Corato Vecchia angolo Via Salvemini	6 x 3	1	0	1
35-36	Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo automarket 1/10-30/04: 17,00/24,00 - 01/05-30/9: 17,00/01,00)	8 x 4	2	0	2
37	Via Libertà (lato tribuna Stadio Comunale) automarket	8 x 4	1	0	1
38	Via Libertà (lato tribuna Stadio Comunale) automarket	8 x 4	1	0	1
39	Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo		1	0	1
40-41	Viale Camposanto ingresso Cimitero Via Libertà		0	2	2
42	Carrara Salsello ingresso Cimitero		0	1	1
44	Via P. Kolbe		1	0	1
	Totale		11	3	14

Posteggi Isolati giornalieri di nuova istituzione (residui da assegnare con Bando Pubblico)

Numero d'Ordine	Denominazione Mercato	Posteggi			
		Dimensioni	Alimentari	Non Alimentari	Totale
25-26	Viale Calace angolo Via Bartolo Colangelo (ore 07:00-14:00) escluso il martedì)	6 x 3	2	0	2
32	Via San Martino angolo Via Abate Caprioli	6 x 3	1	0	1
33	Via Lecce angolo Corso Umberto	3 x 3	1	0	1
34	Via Cala Arciprete angolo Via Fragata	6 x 3	1	0	1
	Totale		5	0	5

FESTA, SAGRE, MERCATINI

Festa Patronale Santi Protettori Mauro, Sergio e Pantaleone (sabato - domenica - lunedì 2^a settimana di agosto)

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Vittorio Emanuele	20	0	168	0	188
Totale	20	0	168	0	188

Festa Patronale Madonna Addolorata (14 – 15 settembre)

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Piazza Vittorio Emanuele	10	0	147	0	157
Totale	10	0	147	0	157

Mercatini di Natale (7 dicembre – 6 gennaio)

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via Aldo Moro	5	0	10	0	15
Piazza Margherita	5	0	10	0	15
Piazza Vittorio Emanuele	5	0	10	0	15
Piazza San Francesco	5	0	10	0	15
Via San Martino	20		30		50
Totale	40	0	70	0	110

Articolo 7

Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Bisceglie prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, desunte dall'Allegato 1 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio":

AM Alimentari e Misti
alimentari in genere
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesci, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolci
bevande

NA BI Non Alimentari a basso impatto
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
animali e articoli per l'agricoltura

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoi

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV
libri, giornali, cartoleria, fiori e piante
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
altri prodotti.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 2, comma 8 del presente Regolamento;
 - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 9

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.
3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.
Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzidi soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.
7. L'operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta .
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore, né diffondere musica a volume elevato con l'utilizzo di impianti sonori installati nell'ambito del posteggio o del veicolo;
 - non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
 - tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm.25.
13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
14. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 10

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune di Bisceglie sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
2. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di Bisceglie, nelle modalità previste dal bando.
3. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.

4. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune di Bisceglie:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai:
 - a. produttori agricoli;
 - b. soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
11. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Articolo 11

Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A

1. Il Comune di Bisceglie esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - i) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
 - ii) anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, non cumulabile con eventuali danti causa.

- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
- i) criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
 - ii) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti.
 - iii) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.
2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Bisceglie nella programmazione del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9 del presente Regolamento. A maggior dettaglio si riporta per esteso il comma 9 dell'art. 4 del R.R. n.4/2017: *“Esclusivamente il caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della legge, assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:*
- a. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;*
 - b. data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;*
 - c. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11;*
 - d. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;*
 - e. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;*
 - f. stato di disoccupazione;*
 - g. invalidità;*
 - h. carico familiare.”*
3. Ai fini della selezione dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa al criterio della maggiore professionalità di cui al comma 1 lett. a) viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 12

Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, e all'articolo 11 del presente Regolamento.
2. Il Comune di Bisceglie esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) qualità dell'offerta: punti 5
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua.
 - b) tipologia di servizio fornito: punti 3
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
 - c) presentazione di progetti innovativi: punti 2
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 12 bis

Assegnazione di posteggi in caso di trasferimento di mercati

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in occasione del trasferimento dei mercati in altra localizzazione, ai titolari di posteggio presso la preesistente sede mercatale, purché ancora in possesso dei requisiti soggettivi, è assegnato d'ufficio un posteggio presso la nuova sede, delle stesse dimensioni di quello assegnato in quella pre-esistente. L'assegnazione dei posteggi avviene applicando le medesime procedure previste dall'art.30 della L.R. n.24/2015, così come aggiornata dalla L.R. n.12/2018 e dall'art.11 del presente Regolamento. Gli eventuali posti rimasti liberi a seguito delle precedenti procedure presso la nuova sede mercatale, sono assegnati tramite regolare bando pubblico.

Articolo 13

Spunta

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di all'articolo 10 comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
- 3) A tal fine il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, della spunta che aggiorna periodicamente in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b. tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
 - c. rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di Bisceglie.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolata dal 5.07.2012.
- 6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo competente.

Articolo 14

Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) in un mercato o in una fiera il Comune di Bisceglie può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al Comune di Bisceglie, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, e dall'art. 11 del presente Regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Bisceglie nella

programmazione come definiti all'articolo dall'articolo 2, comma 9 del presente Regolamento, ad eccezione della lettera d).

4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di migioria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di migioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, il Comune di Bisceglie è tenuto ad avviare una razionalizzazione, del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 15

Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Bisceglie, entro sessanta giorni, la S.C.I.A. di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la S.C.I.A. di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Bisceglie, che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nell'ipotesi di posteggio-box, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto Nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione del locale-box.

Articolo 16

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune di Bisceglie, attraverso la piattaforma online IMPRESAINUNGIORNO.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo

necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree di cui al successivo articolo 30, commi 5 e 6 per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 17

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha recepito la SCIA, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione dell'apriorità.

Articolo 18

Orario di vendita

1. Il Comune di Bisceglie fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa fruibilità ai cittadini.
2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 14: è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,30 alle 8 e dalle ore 14 alle ore 15, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
3. Alle ore 8, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede l'assegnazione da parte della Polizia Municipale – Vigilanza Annonaria secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Articolo 19

Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9 (nove) e dopo le ore 14 (quattordici).

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 20

Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di Bisceglie di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;

- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune con apposito atto pubblico.
2. Nell'assegnazione temporanea dei posteggi riservati, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.
 3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
 4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
 - b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al precedente articolo 13, comma 2.

Articolo 21

Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:
 - a. occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - b. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - c. non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - d. non turbare l'ordine del mercato;
 - e. osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - f. di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - g. conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
2. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore 'ittico', inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 22

Responsabilità

1. Il Comune di Bisceglie non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Bisceglie non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 23

Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Bisceglie.

Articolo 24

Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.

1. Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle Planimetrie e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 25

Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Articolo 26

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'ufficio Commercio.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 27

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:
 - soppressione o revoca del posto attiguo;
 - manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:
 - a) l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito dell'ampliamento nell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dell'operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di mq. già assegnati.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
4. Non è possibile l'ampliamento del posteggio su richiesta dell'interessato, qualora ciò implichi la necessità di spostamento del posteggio Assegnato o l'utilizzo di spazi non destinati al posteggio.

Articolo 28

Revoca della concessione del posteggio

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per 4 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorsi inutilmente i termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria, si procede alla revoca della concessione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quello precedentemente autorizzato.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'Ufficio Attività Produttive che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o di PEC. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

Articolo 29

L'imprenditore agricolo

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 21 marzo 1998, n.114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.
7. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.
8. Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
9. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.
10. La concessione dei posteggi, in caso di più istanze contemporanee per un medesimo posteggio, è effettuata in base al seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei posteggi liberi:
 - maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
 - vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificati;
 - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
11. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo.
12. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L. 18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno due mesi.

Articolo 30

Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino tra di loro almeno 500 mt, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole di ogni ordine e grado.
4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.
5. Il commercio in forma itinerante non è consentito nelle seguenti zone:
 - aree pedonali;
 - parcheggi a pagamento e a disco orario;
 - sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
 - in corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;


Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

Il commercio in forma itinerante è altresì interdetto all'interno dell'area delimitata come segue, includendo ovviamente tutte le vie e piazze ricadenti nel perimetro di seguito descritto:

- Via N. Sauro
- Via Porto
- Tratto di Corso Umberto dall'intersezione di Via Porto con Piazza Castello
- Via Dante Alighieri
- Via Imbriani per il tratto compreso da Via D. Alighieri a Via Piave
- Via Piave dall'intersezione con Via Imbriani fino all'intersezione con Via Vittorio Veneto
- Via Vittorio Veneto dall'intersezione con Via Piave sino all'intersezione con Via Aldo Moro
- Via Aldo Moro, tratto compreso tra intersezione con Via Veneto e Piazza Diaz
- Piazza Diaz
- Via Petronelli fino all'intersezione con Via Ariosto
- Via Ariosto, dall'intersezione con Via De Gasperi all'intersezione con Via San Lorenzo
- Via San Lorenzo
- Piazza Vittorio Emanuele, dall'intersezione con Via Solferino all'intersezione con Largo Caduti Corazzata Roma
- Largo Caduti Corazzata Roma
- Via la Marina, sino all'intersezione con Via La Spiaggia
- Via La Spiaggia
- Via Taranto

La rappresentazione cartografica dell'area interdetta al commercio in forma itinerante è la seguente:

Area interdetta al commercio in forma itinerante



L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nel giorno di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

6. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.
7. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato.

TITOLO IV FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 31

Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Bisceglie, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo

dell'immagine turistica della città.

4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

Articolo 32

Definizioni

- a) per **sagra** si intende una festa patronale con mercati e feste solenni anche per commemorare il Santo Patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer- sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari;
- b) per **fiera** (o manifestazione fieristica) si intende l'attività commerciale svolta in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art.2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici;
- c) per **"hobbisti"**, le persone che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo;
- d) per **manifestazione a carattere religioso**, quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille;
- e) per la **manifestazione a carattere di beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi dalle attività o, quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione;
- f) per la **manifestazione di natura politica** si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate dai partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- g) per **vendita di cose antiche**, le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D.Lgs. n.42/2004 art.10 e 11).
- h) per **vendita di cose usate**, le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
- i) per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, un mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- j) per **fiere di esposizione**, le esposizioni di beni e servizi permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- k) per **fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi**, le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzata nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali e apolitiche, a condizione che non superino i 1.500 mq. di superficie netta;
- l) per **manifestazioni di promozione prodotti**, le manifestazioni volte alla promozione e allavendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- m) per **mostre**, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- n) per **manifestazioni locali**, le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folkloristiche locali con vendita di e/o somministrazione di prodotti e

alimentari.

Articolo 33

Localizzazione e classificazione

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni fieristiche e le manifestazioni definite nell'articolo precedente svolte all'interno del territorio comunale di Bisceglie. Tali manifestazioni sono promosse da soggetti privati o da soggetti pubblici.
2. Le manifestazioni fieristiche locali promosse da privati sono oggetto del presente regolamento quando abbiano rilevanza locale. E' considerata di interesse locale ogni manifestazione fieristica i cui espositori provengano da località che non distino più di Km. 70 dal Comune di Bisceglie che occupino almeno il 70% delle postazioni previste per l'esposizione e/o vendita e per la somministrazione. Possono organizzare tali manifestazioni i promotori aventi la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art.2082 del Codice Civile.
3. L'istituzione, l'organizzazione, l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione delle fiere locali può avvenire tramite stipula di apposita convenzione, anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, dall'Azienda di Promozione Turistica, della Pro-loco e di altre istituzioni pubbliche e private, consorzi o cooperative di operatori organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che presentino un progetto nel quale siano indicati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - d) i settori o le specializzazioni interessate;
 - e) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - f) il numero di posteggi, il relativo dimensionamento e l'elenco dei partecipanti.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Bisceglie al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
5. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 90 giorni prima dell'evento. In caso di progetti concorrenti l'Amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'Amministrazione può attribuire un termine massimo di giorni 30 (trenta) per l'integrazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.
6. L'istanza può riportare l'autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.
7. Se l'evento si svolge in locali di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi, il titolare e/o il responsabile della manifestazione è tenuto a richiedere il parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.37/98 - secondo le procedure di cui al D.M. 04/05/98 ricadendo sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto di quanto previsto nel progetto approvato. Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di Pubblica Sicurezza.
8. L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria ed antincendio.

Articolo 34

Fiere pubbliche organizzate dal Comune di Bisceglie. Fiere Promozionali

1. Il Comune di Bisceglie si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio, ove ritenuto necessario.

2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, in ordine di priorità per anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli con tutte le altre esigenze della comunità.
8. Il Comune di Bisceglie favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. È ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, tramite stipula di apposita convenzione.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Bisceglie al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni, è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata.

Articolo 35

Sagre Parrocchiali, Feste Paesane e di Quartiere, Manifestazioni locali, Mercatini e similari

1. L'Amministrazione Comunale definisce o acquisisce dalla Curia territoriale il calendario di eventi particolari e di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché l'ambito di iniziative di animazione, culturali, religiose, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone. Per dette manifestazioni, l'organizzatore dell'evento presenta apposita istanza al SUAP, tramite piattaforma "*impresainungiorno*" ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione, allegando all'istanza una relazione descrittiva dell'evento, la planimetria dell'area interessata e l'identificazione del numero dei posteggi disponibili. I posteggi vengono assegnati a coloro che ne abbiano fatto regolare e tempestiva richiesta, tramite medesima piattaforma "*impresainungiorno*".
2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto della data di

presentazione sulla piattaforma IMPRESAINUNGIORNO.

3. Nell'ambito delle Sagre Parrocchiali, di Quartiere e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'Autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/98, art. 28, commi 6-7-8.
4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione può essere demandata dall'Amministrazione Comunale ai Parroci, all'Azienda di Promozione Turistica, Pro-Loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), Associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea.
5. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Bisceglie al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
6. Il Comune rilascia l'autorizzazione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria (distinta per categorie di operatori e categoria merceologica), definita a valle di un avviso pubblico comunale, tenendo conto del criterio di anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
7. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 30 (trenta) anche non consecutivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 36

Aree private messe a disposizione (art.21 LR.n.11/2001)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di Bisceglie un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Bisceglie può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 37

Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Bisceglie può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Bisceglie per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 38

Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di Bisceglie o il soggetto da esso individuato e delegato, che coincide sempre con il convenzionato, nelle ipotesi di cui all'art.34, comma 9 e dell'art. 37 comma 1, è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 39

Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate

dall'Ufficio Commercio.

2. L'attività di vigilanza e la Direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 40

Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, articolo 61, comma 3, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.
2. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art.61 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro.
3. per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alle Legge 24/11/1981, n.689 e successive variazioni ed integrazioni.
6. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 41

Norma transitoria

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale, alla data di approvazione del presente Regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico. Nei limiti del 5% del totale dei posteggi essi vengono assegnati a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico.

Articolo 42

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE

ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”* e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017, nonché ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, articolo 64, comma 9 bis

Capitolo 9

Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica

9.1 Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Recentemente, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato significativamente le precedenti disposizioni legislative, disponendo l'abrogazione dei seguenti articoli e commi del D.Lgs. 170/2001:

- articolo 1, comma 2; articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6; articolo 4, comma 1; articolo 6, nonché la modifica dei seguenti articoli e commi:
 - articolo 1, comma 1;
 - introduzione dell'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita), che rimandando all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce la possibilità di apertura di nuovi punti vendita a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
 - inserimento all'articolo 5 dei commi d-sexies) e d-septies;
 - introduzione dell'art. 5 bis (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi);
 - introduzione del comma 1-bis all'articolo 9

La L.R. 24/2015, così come modificata dalla L.R. 12/2018, all'art. 64, comma 9 bis ha sancito la cessazione di efficacia delle norme del titolo III del Codice del Commercio che risultano incompatibili con la legge statale.

In ragione di ciò, la Legge 96/2017 dà luogo al seguente nuovo testo coordinato in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di seguito illustrato:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:*
 - a) *esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;*
 - b) *non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.*

Art. 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.*
2. *Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:*
 - a) *le rivendite di generi di monopolio;*
 - b) *le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;*
 - c) *i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;*
 - d) *le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;*
 - e) *gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;*
 - f) *gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.*

Art. 3 Esenzione dall'autorizzazione

1. *Non è necessaria alcuna autorizzazione:*

- a) *per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;*
- b) *per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;*
- c) *per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;*
- d) *per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
- e) *per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;*
- f) *per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;*
- g) *per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.*

Art. 4 Parità di trattamento

1. *I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.*

Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita)

1. *L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
2. *I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.*
3. *Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.*
4. *Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».*

Art. 5 Modalità di vendita

1. *La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:*
- a) *il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;*

- b) *le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;*
- c) *i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;*
- d) *è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.*
- d-bis) *gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;*
- d-ter) *gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;*
- d-quater) *fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;*
- d-quinques) *le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo sono nulle per contrasto con la norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.*
- d-sexies) *le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;*
- d-septies) *le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale*

Art. 6 Stampa estera

1. *Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.*

Art. 7 Monitoraggio del mercato editoriale

1. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.*

Art. 8 Norme finali

1. *Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*
- 1-bis. *Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*

9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
2. La vendita di pastigliacci nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non.

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione SCIA al Comune.

Art. 6 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto applicabili.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
e del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11

Capitolo 10

Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge", nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali".
2. Il presente Regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
 - Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
 - Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nel testo, per brevità citato come "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
 - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- Legge Regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
- Legge Regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente Regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee Guida per il recepimento dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11, finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

Art. 3 Classificazione e anagrafe degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
 3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.
 5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:
 - a) Apertura nuovi impianti;
 - b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
 - c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
 - d) Dismissione.
 6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandata all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

TITOLO II INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

Art. 4 Verifiche comunali

1. Il Comune di Bisceglie effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.Lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. Il Comune di Bisceglie entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Art. 5

Incompatibilità. Definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno del centro abitato, delimitato dal Comune di Bisceglie ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della Strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della Strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno del centro abitato, delimitato dal Comune di Bisceglie ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
 3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dal centro abitato situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
 4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune di Bisceglie. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Bisceglie dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6

Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7

Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente,

della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della Strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune di Bisceglie può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

Art. 9

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune di Bisceglie nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
 - b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune di Bisceglie del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11

Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
 - a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
 - b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
 - a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
 - b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il

punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

- c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.
4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune di Bisceglie.

Art. 12

Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13

Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

TITOLO V

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Bisceglie rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del Comune di Bisceglie ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare l'impianto;
 - c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
 - d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;

- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
- la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del Decreto Presidente Repubblica n. 151/2011 e Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.
4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15

Modifica e ristrutturazione degli impianti

- Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
- per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
- Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
- La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 16

Potenziamento e ristrutturazione totale

- Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
- Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le

ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17

Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Bisceglie con le modalità previste dal precedente art.14.
2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.
3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Bisceglie. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la alla Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.
4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestazione o rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18

Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune di Bisceglie con le con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto eripienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20

Collaudo degli impianti

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21

Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

TITOLO VI ORARI E TURNAZIONI

Art. 22

Principi generali

1. Il Comune di Bisceglie determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23

Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo

1. Il Comune di Bisceglie, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.

2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24

Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Bisceglie che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25

Deroghe

1. Il Comune di Bisceglie può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26

Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D.Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27

Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Al Comune di Bisceglie, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28

Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29

Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune di Bisceglie ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Art. 30

Adeguamento e prevalenza del Regolamento

1. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune di Bisceglie può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
2. Il presente Regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente Regolamento.

Capitolo 11

Forme speciali di vendita al dettaglio

La Legge Regionale 24/2015 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, detta specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

11.1 Gli spacci interni

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

11.2 Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5, della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
3. Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

11.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
- 2) È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 3) Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
- 4) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

- 5) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 6) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 7) Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
- 7) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

11.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

- 1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
- 3) L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 4) L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
- 5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- 6) Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 7) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 8) Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
- 9) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
- 9) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Capitolo 12

Sanzioni e norme finali

12.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Bisceglie. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il Comune di Bisceglie è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*).
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015 e al presente Documento Strategico del Commercio, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Bisceglie per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.
11. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*).

12.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.
3. Il titolo abilitativo è revocato:
 - a) qualora il titolare:
 1. chiuda volontariamente l'attività;
 2. non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
 3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
 5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 6. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
 8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
 - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
 - c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del comune.

12.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia

1. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.